

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 aprile 2003

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2003, n. 63.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 gennaio 2003.

Autorizzazione all'avvio delle procedure di reclutamento di personale per il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, l'Avvocatura generale dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze Pag. 7

DECRETO 19 febbraio 2003.

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003 . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 19 febbraio 2003.

Ricostituzione della Commissione provinciale integrazione salari dei lavoratori agricoli operante presso la sede INPS di Teramo. Pag. 9

DECRETO 3 marzo 2003.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale degli artigiani del Comitato provinciale INPS di Potenza. Pag. 9

DECRETO 10 marzo 2003.

Sostituzione di un componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al Comitato provinciale INPS di Milano Pag. 10

DECRETO 18 marzo 2003.

Sostituzione della consigliera di parità effettiva della provincia di Cremona Pag. 10

DECRETO 18 marzo 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Belluno Pag. 11

DECRETO 19 marzo 2003.

Scioglimento di undici società cooperative Pag. 11

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 27 febbraio 2003.

Autorizzazione al «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Siena», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale Pag. 12

Ministero delle attività produttive

DECRETO 29 gennaio 2003.

Rettifica del decreto 10 dicembre 1998, relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Salvatore Monaca», in Reggio Calabria Pag. 13

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fabiana società cooperativa a r.l.», in Candidoni e nomina del commissario liquidatore Pag. 14

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di vigilanza ed investigazione a responsabilità limitata - Cooperpol città di Crotone», in Crotone e nomina del commissario liquidatore Pag. 14

DECRETO 3 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Amicizia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Trani e nomina del commissario liquidatore Pag. 15

DECRETO 3 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cesare del piano - Soc. coop. agricola a r.l.», in Cagnano Varano e nomina del commissario liquidatore Pag. 15

DECRETO 3 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Compagnia facchini ausiliari traffico CO.F.A.T. Val di Cecina soc. coop. a responsabilità limitata», in Pomarance e nomina del commissario liquidatore Pag. 16

DECRETO 5 marzo 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fornaciai Giuseppe Grandi a r.l.», in Bondeno, in liquidazione coatta amministrativa Pag. 16

DECRETO 5 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sociale «Il punto d'incontro a r.l.», in Biella e nomina del commissario liquidatore Pag. 17

DECRETO 5 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Giorgio società cooperativa a responsabilità limitata», in Crotone e nomina del commissario liquidatore Pag. 17

DECRETO 7 marzo 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tulipano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pianopoli Pag. 18

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 3 marzo 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per l'acquisto e la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Pag. 18

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 30 gennaio 2003.

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni di esami Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

DECRETO 20 marzo 2003.

Rettifica dell'allegato A al decreto 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP Pag. 22

Agenzia del territorio

DECRETO 1° aprile 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce Pag. 24

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

DECRETO 7 marzo 2003.

Ripartizione della dotazione organica complessiva del personale amministrativo appartenente alla Giustizia Amministrativa Pag. 25

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 24 marzo 2003.

Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 23/03) Pag. 35

DELIBERAZIONE 24 marzo 2003.

Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2003 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e delle tariffe degli altri gas, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 24/03). Pag. 42

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERAZIONE 20 marzo 2003.

Modifica dell'art. 14 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo. (Deliberazione n. 03/50)..... Pag. 43

Università di Lecce

DECRETO RETTORALE 17 marzo 2003.

Modificazione allo statuto Pag. 44

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2003, n. 63, recante: «Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità» Pag. 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO: Avviso relativo alle lotterie ad estrazione istantanea «Gioca con l'America del Columbus Day», «Mercante in fiera» e «Partitissima» Pag. 46

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento dell'8 aprile 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 46

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam Chemitalia» Pag. 47

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Intraglobin» Pag. 47

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo» Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liponorm» Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zocor». Pag. 49

Provvedimento relativo al farmaco «Clopidogrel» Pag. 49

Comunicato relativo allo sconto dovuto dai farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Pag. 49

Cassa depositi e prestiti: Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti Pag. 50

Regione autonoma Valle d'Aosta: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi ... Pag. 51

Comune di Albinea: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 51

Comune di Camerano Casasco: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 Pag. 51

Comune di Casarile: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 51

Comune di Castino: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 52

Comune di Cavagnolo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 52

Comune di Cavallerleone: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 52

Comune di Codroipo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 52

Comune di Drapia: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 53

Comune di Montoro Inferiore: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 Pag. 53

Comune di Montottone: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 53
Comune di Pachino: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 53
Comune di Poggibonsi: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 54
Comune di Redondesco: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 54
Comune di San Benedetto Val di Sambro: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 54
Comune di Scopa: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 54
Comune di Silius: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 55
Comune di Sissa: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 55
Comune di Tredozio: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 55
Comune di Tronzano Vercellese: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 56
Comune di Tuili: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 56
Comune di Valperga: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 56
Comune di Vergato: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 56
Comune di Vialfrè: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 58
Comune di Villafalletto: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.	Pag. 58

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 58

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi Pag. 59

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 62

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, recante: «Proroga di termini in materia in definizione agevolata di adempimenti tributari». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2003) Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

Ministero dell'interno

DECRETO 24 febbraio 2003.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2003 delle province, dei comuni e delle comunità montane.

03A03129

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 13 gennaio 2003.

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore. (Decreto n. 2).

03A00515

DECRETO 14 gennaio 2003.

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2002/2003. (Decreto n. 4).

03A00516

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2003, n. 63.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2003, N. 18

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

Art. 1-ter. – 1. Al comma 4 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: "1.033" è sostituita dalla seguente: "1.100".

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3665):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) l'8 febbraio 2003.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 febbraio 2003 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle commissioni I, VI e X.

Esaminato dalla II commissione il 12, 18, 19, 20, 25, 26 febbraio 2003; 5 e 6 marzo 2003.

Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2103):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 marzo 2003.

Esaminato dalla 1ª commissione il 20 e 26 marzo 2003.

Esaminato in aula il 27 marzo 2003; 1º aprile 2003 e approvato il 2 aprile 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

03G0080

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 gennaio 2003.

Autorizzazione all'avvio delle procedure di reclutamento di personale per il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, l'Avvocatura generale dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 39;

Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da adottare sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39 della legge n. 449 del 1997;

Viste le note n. 3797/SG del 5 novembre 2002, n. 2152 del 25 novembre 2002 e n. 95554 del 18 dicembre 2002, rispettivamente, del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, dell'Avvocatura generale dello Stato e del Ministero dell'economia e delle finanze, di richiesta di autorizzazione ad avviare alcune procedure di reclutamento;

Tenuto conto delle ragioni di necessità ed urgenza rappresentate dalle citate amministrazioni dello Stato;

Considerato, in particolare, che la richiesta di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze riguarda procedure di reclutamento, da avviare nell'arco del triennio 2003/2005, per complessivi trecento posti, di cui centocinquanta derivanti dalla conversione di autorizzazioni relative a procedure concorsuali non avviate ma già concesse con il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999, e che le conseguenti assunzioni verranno, subordinatamente ai vincoli di finanza pubblica, scaglionate in un triennio;

Ritenuto, pertanto, che il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, l'Avvocatura generale dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze debbano essere autorizzati ad avviare le richieste procedure di reclutamento, ferma restando la necessità di condizionare le successive assunzioni ad apposite autorizzazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, l'Avvocatura generale dello Stato e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati, ai

sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le procedure di reclutamento elencate nella tabella I allegata al presente decreto, nei relativi limiti dimensionali, ferma restando la necessità di condizionare le successive assunzioni ad apposite autorizzazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2003

Ministeri istituzionali, Presidenza Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 292

ALLEGATO

TABELLA 1
(prevista dall'art. 1, comma 1)

Amministrazione	Profilo	Area	Posti autorizzati
Avvocatura generale dello Stato	funzionario amministrativo contabile	C2	4
	funzionario amministrativo	C2	3
	assistente amministrativo	B3	26
	addetto ai servizi ausiliari	A1	3
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa	dirigenti	DIR	7
	coordinatore informatico	C	1
	funzionario	C	10
	collaboratore	C	6
	coordinatore	C	7
	tecnico informatico	B	9
	operatore esperto	B	12
	operatore di base	B	12
	ausiliario	A	15
Ministero dell'economia e delle finanze	funzionario amministrativo contabile	C2	150
	funzionario amministrativo	C2	120
	statistico	C2	30
TOTALE . . .			415

03A04839

DECRETO 19 febbraio 2003.

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2003, delle seguenti carte valori postali:

- a) francobolli celebrativi di «Europalia Italia 2003» emissione congiunta con l'Amministrazione postale belga;
- b) francobolli commemorativi di Aldo Moro, nel 25° anniversario della morte;
- c) francobolli celebrativi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma nel VII centenario dell'istituzione;
- d) francobolli commemorativi di Giovanni Giolitti, nel 75° anniversario della morte;
- e) francobolli celebrativi dell'«Anno europeo dei disabili»;
- f) francobolli celebrativi dell'Istituto di Edizioni artistiche fratelli Alinari, in occasione delle celebrazioni della fondazione dello «studio»;
- g) francobolli celebrativi del motore a scoppio, nel 150° anniversario dell'invenzione.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2003

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 159

03A04690

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 febbraio 2003.

Ricostituzione della Commissione provinciale integrazione salari dei lavoratori agricoli operante presso la sede INPS di Teramo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Viste le segnalazioni pervenute dalle istituzioni, associazioni e organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale integrazione salari dei lavoratori agricoli operante presso la sede INPS di Teramo, che risulta così composta:

Art. 1.

Membri effettivi		Membri supplenti
Dott. Francesco Colaci	D.P.L con funzione di presidente	Dott. Bruno Di Giammatteo
Dott. Pietro Troili	Ispettorato provinciale agricoltura	Ing. Carlo Cioci
Dott. Francesco Giordano	INPS	Dott.ssa Paola D'Annunzio
Paola Misuri	CGIL	Corrado Peracchia
Alessandro Collevocchio	CISL	Pio Nori
Francesco Pirocchi	UIL	Mario Di Emanuele
Sabatino Alleva	CC.DD. - UPA - CIA	Tito Pulcini
Gaetano Donato Striglioni	CC.DD. - UPA - CIA	Anna Di Carlo
Dott. Gilberto Scarpone	CC.DD. - UPA - CIA	Paolo Bronico

Art. 2.

L'INPS di Teramo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che verrà trasmesso per la pubblicazione al BURA della regione Abruzzo, al bollettino del Ministero del lavoro e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede provinciale INPS provvederà alla costituzione di apposita segreteria per l'esecuzione delle incombenze affidate al costituito organo collegiale.

Teramo, 19 febbraio 2003

Il direttore provinciale reggente: COLACI

03A04253

DECRETO 3 marzo 2003.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale degli artigiani del Comitato provinciale INPS di Potenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pubblicata sul supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente l'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 settembre 1970);

Visto il precedente decreto n. 23 del giorno 1° settembre 2000, con il quale il sig. Laurino Franco è stato nominato componente della commissione speciale degli artigiani del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Potenza;

Vista la comunicazione del 6 febbraio 2003, con la quale l'interessato ha rassegnato le dimissioni da tale incarico;

Vista la lettera del 24 febbraio 2003 con la quale la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa ha designato la sig.ra Castelluccio Antonella in sostituzione del sig. Laurino Franco;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di che trattasi;

Decreta:

La sig.ra Castelluccio Antonella, nata a Potenza il 23 febbraio 1979, residente a Satriano di Lucania alla contrada Isca n. 30 (codice fiscale CSTNNL79B63G942A), è nominato componente della Commissione speciale degli artigiani del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Potenza in sostituzione del sig. Laurino Franco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Potenza, 3 marzo 2003

Il direttore provinciale: GRIPPA

03A04255

DECRETO 10 marzo 2003.

Sostituzione di un componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al Comitato provinciale INPS di Milano.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MILANO**

Visto il proprio decreto n. 6/2002 del 22 aprile 2002 con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS di Milano il comitato provinciale dell'istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il quadriennio 2002-2006;

Considerato che il detto organo collegiale è componente il sig. Bonfiglio Casimiro in rappresentanza dell'U.G.L. Unione territoriale di Milano;

Vista la nota prot. 143/SP/sg del 26 febbraio 2003 dell'U.G.L. Unione territoriale di Milano con la quale viene designato il sig. Licciardi Salvatore quale componente del suddetto comitato in sostituzione del sig. Bonfiglio Casimiro;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Licciardi Salvatore componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al Comitato provinciale INPS di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 marzo 2003

Il direttore provinciale: TRUPPI

03A04254

DECRETO 18 marzo 2003.

Sostituzione della consigliera di parità effettiva della provincia di Cremona.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale

in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Simona Cambiati, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro;

Visto il decreto 18 luglio 2001, con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità ha nominato la sig.ra Laura Brugnolotti consigliera di parità effettiva della provincia di Cremona;

Vista la nota del 14 febbraio 2002 con la quale la sig.ra Laura Brugnolotti ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di consigliera effettiva;

Vista la nota n. 224887 del 4 novembre 2002 con la quale la provincia di Cremona ha chiesto di nominare la sig.ra Simona Cambiati consigliera di parità effettiva in sostituzione della sig.ra Laura Brugnolotti;

Visto l'atto n. 108 del 30 ottobre 2002 con il quale il presidente della provincia di Cremona ha provveduto a designare la sig.ra Simona Cambiati consigliera di parità effettiva;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione richiesta dalla provincia di Cremona;

Decreta:

La sig.ra Simona Cambiati è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2003

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro
per le pari opportunità*
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Simona Cambiati.

Qualifiche.

Dirigente sindacale UILCA/UIL dal 1998.

Membro Commissione pari opportunità nazionale del Lloyd Adriatico dal 1999.

Componente coordinamento donna regionale UIL dal 1999.

Componente del Comitato centrale nazionale UILCA/UIL dal 2000.

Coordinatrice nazionale per il comparto assicurativo del Dipartimento pari opportunità UIL del 2001.

Componente del direttivo provinciale della UIL di Cremona.

Esperienze.

Ho partecipato a diversi convegni sul mobbing tenuti dalla UIL.

Ho realizzato schede formative sul mobbing per i dirigenti sindacali UIL.

Ho contribuito alla realizzazione di un libretto sul mobbing intitolato «Mobbing un fenomeno da debellare».

Ho contribuito alla realizzazione di un libretto esplicativo sul testo unico sui congedi parentali dal titolo «insieme per i propri figli».

Ho realizzato uno studio sui dati dell'art. 9, legge n. 125, delle principali compagnie di assicurazione per poter individuare dove agire con Azioni positive.

Ho realizzato moduli formativi per la «rete» UILCA/UIL che collabora con il Dipartimento pari opportunità nazionale.

Ho collaborato ad un'indagine sul sistema incentivante e formazione, due elementi che influenzano il differenziale salariale tra uomini e donne.

03A04406

DECRETO 18 marzo 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Belluno.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 25;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 184/1325 del 13 novembre 2002, con la quale la giunta provinciale di Belluno designa la sig.ra Laura Turchetto quale consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Laura Turchetto, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale per il lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Belluno;

Decreta:

La sig.ra Laura Turchetto è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2003

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro
per le pari opportunità*
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum di Laura Turchetto

Titolo di studio: ragioniera.

Occupata dal 2 ottobre 1978, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono attualmente in servizio, a seguito del decentramento amministrativo alle regioni e province, presso il Centro per l'impiego di Belluno con compiti di addetta al servizio preselezione e incontro domanda offerta. Conosco pertanto le dinamiche del mercato del lavoro e tutte le leggi ad esso inerenti con le conseguenti applicazioni amministrative.

Sono delegata sindacale e membro del direttivo della Camera del lavoro e della funzione pubblica della C.G.I.L. di Belluno.

Ho fatto parte, fin dalla sua costituzione e per due mandati consecutivi, in rappresentanza della C.G.I.L., della Commissione provinciale pari opportunità che ho presieduto nell'ultimo mandato conferitomi e fino alla scadenza del termine.

03A04438

DECRETO 19 marzo 2003.

Scioglimento di undici società cooperative.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA**

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota n. 80783 del 13 febbraio 2003;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle attività produttive, con nota n. 771798 del 14 novembre 2002;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) soc. coop. «Napoli Nord», con sede in San Nicola la Strada, costituita per rogito Liotti in data 18 febbraio 1991, reg. soc. 11606/91, BUSC 4179/251573;

2) soc. coop. «Avancostruzioni», con sede in Parete, costituita per rogito Foggia in data 10 dicembre 1992 reg. soc. 13918/93, BUSC 4443/261779;

3) soc. coop. «Briano Fertile», con sede in Villa di Briano, costituita per rogito Cannavale in data 10 febbraio 1962, reg. soc. 32/62, BUSC 268/72125;

4) soc. coop. «San Marcellino», con sede in Villa di Briano, costituita per rogito Dongiacomo in data 3 luglio 1985, reg. soc. 4582/85, BUSC 3201/218112;

5) soc. coop. «Fincoop Sud», con sede in Teano costituita per rogito Musto in data 14 marzo 1980, reg. soc. 270/80, BUSC 2291/176134;

6) soc. coop. «I Lupi - Torre di Pescopagano», con sede in Mondragone, costituita per rogito Farano in data 8 maggio 1973, reg. soc. 136/73, BUSC 1420/132237;

7) soc. coop. «Il Leone», con sede in Cellole, costituita per rogito Perrone in data 19 gennaio 1994, reg. soc. 15197/94, BUSC 4608/266960;

8) soc. coop. «Rupe», con sede in Raviscanina, costituita per rogito Barletta in data 28 agosto 1986, reg. soc. 6031/86, BUSC 3407/222395;

9) soc. coop. «Capua Lavoro», con sede in Capua, costituita per rogito Ronza in data 12 maggio 1993, reg. soc. 14452/93, BUSC 4515/263480;

10) soc. coop. «Marinella», con sede in Casal di Principe, costituita per rogito Musto in data 11 ottobre 1973, reg. soc. 12/74, BUSC 1307/128268;

11) soc. coop. «Pandora», con sede in Trentola Ducenta, costituita per rogito Golia in data 27 ottobre 1987, reg. soc. 7650/88, BUSC 3663/231188.

Caserta, 19 marzo 2003

Il direttore provinciale: RUGGIERO

03A04460

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 febbraio 2003.

Autorizzazione al «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Siena», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 18 febbraio 2003 dal «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Siena», ubicato in Siena, via Massetana Romana n. 58/B, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Siena», ubicato in Siena, via Massetana Romana n. 58/B, nella persona del responsabile dott. Francesco Pavanello, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità;
analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;
composizione degli acidi grassi;
composizione e del contenuto di steroli;
numero di perossidi;
polifenoli totali 0-1000 mg/Kg.

03A04442

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 gennaio 2003.

Rettifica del decreto 10 dicembre 1998, relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Salvatore Monaca», in Reggio Calabria.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto direttoriale 10 dicembre 1998 con il quale il dott. Pietro Giovine, nato a Messina il 3 maggio 1956 e residente in Reggio Calabria, via Osanna, 2/B, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Salvatore Monaca», con sede in Reggio Calabria, già sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 con precedente decreto direttoriale 5 giugno 1997, in sostituzione del dott. Augusto Spanò, dimissionario;

Vista la nota pervenuta il 30 maggio 2002 con la quale il commissario liquidatore ha comunicato che la denominazione identificativa della cooperativa non è società cooperativa edilizia «Salvatore Monaca», con sede in Reggio Calabria, così come risultante dal citato decreto direttoriale 10 dicembre 1998, ma «Società cooperativa edilizia S. Monaca - S.r.l.», con sede in Reggio Calabria;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla rettifica dell'errore materiale riguardante la denominazione identificativa della cooperativa;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto direttoriale 10 dicembre 1998 concernente la sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Salvatore Monaca», con sede in Reggio Calabria, è rettificato come segue:

il dott. Pietro Giovine, nato a Messina il 3 maggio 1956 e residente in Reggio Calabria, via Osanna, 2/B, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Monaca - S.r.l.», con sede in Reggio Calabria, già sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 con precedente decreto direttoriale 5 giugno 1997, in sostituzione del dott. Augusto Spanò, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04249

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fabiana società cooperativa a r.l.», in Candidoni e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 23 ottobre 2001 del Tribunale di Palmi con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fabiana società cooperativa a r.l.», con sede in Candidoni (Reggio Calabria), (codice fiscale 01445920802) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dr. Raffaele Mazzei nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 1° gennaio 1969 ivi domiciliato in via Marcello II n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04561

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di vigilanza ed investigazione a responsabilità limitata - Cooperpol città di Crotone», in Crotone e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 marzo 2002 e dei successivi accertamenti in data 31 luglio 2002, dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa di vigilanza ed investigazione a responsabilità limitata - Cooperpol città di Crotone» con sede in Crotone (codice fiscale 01455440790) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Pasquale Persico nato a Crotone il 2 dicembre 1959, ivi domiciliato in via Torino 198/D, ne è nominato, commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04562

DECRETO 3 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Amicizia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Trani e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 ottobre 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «L'Amicizia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «L'Amicizia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari), costituita in data 14 ottobre 1982, con atto a rogito del notaio dott. Carlo Cicolani in Trani (Bari), omologato dal tribunale di Trani (Bari) con decreto del 9 novembre 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Antonio Veronico, con studio in Modugno (Bari), viale della Repubblica n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04248

DECRETO 3 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cesare del piano - Soc. coop. agricola a r.l.», in Cagnano Varano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 ottobre 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa agricola «Cesare del piano - Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Cagnano Varano (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cesare del piano - Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Cagnano Varano (Foggia), costituita in data 15 dicembre 1983 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Gentile in Rodi Garganico (Foggia), omologato dal tribunale di Lucera (Foggia) con decreto del 6 febbraio 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dott. Fabio Antonio Spadaccino, con studio in Foggia, via Piave n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04250

DECRETO 3 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Compagnia facchini ausiliari traffico CO.F.A.T. Val di Cecina soc. coop. a responsabilità limitata», in Pomarance e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista al delga in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Compagnia facchini ausiliari traffico CO.F.A.T. Val di Cecina soc. coop. a responsabilità limitata» con sede in Pomarance, località Madonnino-Montecerboli (Pisa) (codice fiscale 00226440501) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e la rag. Ornella Paritanti, nata a Colleferro (Roma) il 2 aprile 1964, domiciliata in Pisa, via Giordano Bruno n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 17 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04560

DECRETO 5 marzo 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fornaciai Giuseppe Grandi a r.l.», in Bondeno, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2002 con il quale l'avv. Maria Rossi è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Fornaciai Giuseppe Grandi a r.l.», con sede in Bondeno (Ferrara), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 3 febbraio 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Fogli, nato a Ferrara il 12 gennaio 1969 ed ivi domiciliato in via Arturo Cassoli n. 55, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Maria Rossi, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04251

DECRETO 5 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sociale «Il punto d'incontro a r.l.», in Biella e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale «Il punto d'incontro a r.l.», con sede in Biella (codice fiscale 02001440029), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Franco Ianutolo Gros, nato a Biella il 3 giugno 1959, ed ivi domiciliato in via Galimberti n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04252

DECRETO 5 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Giorgio società cooperativa a responsabilità limitata», in Crotone e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 16 luglio 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Giorgio società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone, (codice fiscale 01735290791), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Pasquale Persico, nato a Crotone il 2 dicembre 1959, ivi domiciliato in via Torino 198, ne è nominato, commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04559

DECRETO 7 marzo 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tulipano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pianopoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2000, con il quale la società cooperativa edilizia «Tulipano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pianopoli (Catanzaro) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Carlo Corradini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Carlo Corradini comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabrizio D'Agostino, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via Trieste n. 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tulipano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pianopoli (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 settembre 2000, in sostituzione del rag. Carlo Corradini rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04247

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 marzo 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per l'acquisto e la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER I TRASPORTI TERRESTRI

E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre per un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 144, comma 1, della legge n. 388/2001;

Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale

è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, all'impegno e al pagamento sul capitolo n. 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 15.493.706,97 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato, nella colonna n. 5 della tabella allegata al citato D.I. 016/TPL/2001;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse è autorizzata, a carico del capitolo n. 8151 iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» dello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 2003 e fino al 2017, la spesa complessiva di € 15.493.706,97 ripartita in clausole e articoli, come segue:

Clausola	Importo	Imputazione		Beneficiario
		Cap.	Art.	
001	514.546,01	8151	1	Abruzzo
002	446.993,45	»	»	Basilicata
003	534.532,89	»	»	Calabria
004	1.730.027,32	»	»	Campania
005	1.063.178,17	»	»	Emilia-Romagna
006	2.146.962,97	»	»	Lazio
007	776.389,66	»	»	Liguria
008	2.330.718,34	»	»	Lombardia
009	542.899,49	»	»	Marche
010	258.899,84	»	»	Molise
011	1.327.810,69	»	»	Piemonte
012	1.025.063,65	»	»	Puglia
013	1.189.142,01	»	»	Toscana
014	355.270,70	»	»	Umbria
015	1.251.271,78	»	»	Veneto
Totale	15.493.706,97			

Art. 2.

Per le medesime finalità, si autorizza al pagamento della somma di € 15.493.706,97, per l'anno finanziario 2003, sul capitolo n. 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del D.I. n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Quote competenza 2003	C/C N.
Abruzzo	514.546,01	31195
Basilicata	446.993,45	31649
Calabria	534.532,89	31789
Campania	1.730.027,32	31409
Emilia-Romagna	1.063.178,17	30864
Lazio	2.146.962,97	31183
Liguria	776.389,66	32211
Lombardia	2.330.718,34	30268
Marche	542.899,49	31118
Molise	258.899,84	31207
Piemonte	1.327.810,69	31930
Puglia	1.025.063,65	31601
Toscana	1.189.142,01	30938
Umbria	355.270,70	31068
Veneto	1.251.271,78	30522
Totale . . .	15.493.706,97	

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio, unitamente alla modulistica informatica per gli impegni e i pagamenti, per gli adempimenti di competenza e, successivamente, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2003

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

03A04583

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 gennaio 2003.

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni di esami.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n. 104, recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425 in materia di composizione delle commissioni di esami;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 2, con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2003, n. 4, con il quale è stato determinato il numero dei componenti delle commissioni di esami;

Atteso che le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 gennaio 2002, n. 104, sono ancora in vigore, limitatamente alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;

Decreta:

Art. 1.

Nomina e formazione delle commissioni

1. Nelle scuole statali e paritarie le commissioni di esami sono composte da un presidente esterno all'istituto e dai docenti designati dai competenti consigli di classe, nel numero fissata per ciascun indirizzo di studio e con le modalità previste dal decreto ministeriale 14 gennaio 2003, n. 4, e sono nominate, ai sensi dell'art. 22, comma 7, della legge n. 448/2001, dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

2. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal decreto ministeriale 14 gennaio 2003, n. 4, sono composte, oltre che da un Presidente esterno all'istituto, per il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.

3. Il Presidente e i commissari sono nominati dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

4. È nominato un presidente per ogni sede di esame.

Art. 2.

Criteri di nomina dei presidenti

Il presidente è nominato tra il personale dirigente e docente della scuola secondaria superiore, secondo il seguente ordine di precedenza:

a) dirigenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori;

c) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;

d) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;

e) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo.

Art. 3.

Fasi territoriali di nomina dei presidenti

1. Le nomine dei presidenti sono effettuate seguendo le sotto elencate fasi territoriali:

A) per i dirigenti scolastici d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili e i dirigenti scolastici di istituti comprensivi nei quali funzionano corsi di istruzione secondaria superiore:

nei comuni della regione di servizio, nell'ordine di preferenze espresse;

d'ufficio, in altri comuni della provincia di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;

B) per i docenti aventi titolo alla nomina a presidente, di cui alle lettere b), c), d), e), dell'art. 2:

nei comuni della regione di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;

C) per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a Presidente:

d'ufficio, nei comuni della regione di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse, nè, limitatamente ai dirigenti, la nomina d'ufficio nella provincia di servizio;

2. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, l'ordine di assegnazione e quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale dirigente della scuola.

Art. 4.

Preferenze a parità di condizioni

La preferenza nella nomina, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina di cui all'art. 3, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i dirigenti scolastici, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docente.

A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

Art. 5.

Impedimento ad espletare l'incarico

1. Non è consentito di rinunciare all'incarico o lasciarlo, anche in caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.

2. L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore generale dell'ufficio scolastico della regione in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.

3. L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone subito accertamenti in ordine ai motivi addetti a giustificazione dell'impedimento.

4. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

Art. 6.

Preclusioni alla nomina

I presidenti non possono essere nominati nelle commissioni di esami operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio,

nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive nei due anni antecedenti quello in corso l'incarico di presidente o commissario.

Art. 7.

Docenti part-time

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno facoltà, avendone i prescritti requisiti, di presentare la scheda di partecipazione agli esami come presidenti. Qualora vengano nominati, sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa. I medesimi docenti possono essere designati a svolgere la funzione di commissario della classe.

Art. 8.

Divieti di nomina

1. Non si dà luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;

b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola;

c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni;

d) aspettativa o distacco sindacale;

2. Non si dà luogo alla nomina a presidente del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestati in sede disciplinare.

Art. 9.

Sostituzioni

1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla sostituzione dei presidenti impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati, distinto per sede di servizio, trasmesso dal Ministero a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.

2. Il dirigente scolastico, al fine della sostituzione dei commissari impediti ad assolvere l'incarico, valuta l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o

un docente di altra materia d'esame della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se il docente prescelto svolge detta funzione in altra commissione della stessa sede.

3. Qualora ciò non si renda possibile, il dirigente scolastico designa un docente compreso nella graduatoria d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di altra materia d'esame della classe.

4. Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Art. 10.

Regioni e province autonome

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'art. 21, comma 20-*bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 gennaio 2003

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 226

03A04678

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 20 marzo 2003.

Rettifica dell'allegato A al decreto 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi

nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 31100 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33486 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche al decreto n. 31100 del 13 settembre 2002 e all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 35813 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39839 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 45758 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4608 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A

facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, al decreto n. 35813 del 17 ottobre 2002 e al decreto 45758 del 17 dicembre 2002;

Visto il decreto n. 5385 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8291 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001 e all'allegato D del decreto 33780 del 30 novembre 2001;

Vista la nota n. 4289 del 7 marzo 2003, con la quale l'INPDAP ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto n. 33809 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, è modificato come segue:

Le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

Messina - Polo 73 Cons. Valeria - foglio 144 di cui alla pag. 129, rigo 26 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dalla particella 1017 anziché dalla particella 1024 - dal subalterno 63 al subalterno 90 anziché dal subalterno 1 al subalterno 24;

Messina - Polo 73 Cons. Valeria - foglio 144 - particella 1047 di cui alla pag. 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dal subalterno 45 al subalterno 68 anziché dal subalterno 1 al subalterno 24;

Messina - Polo 73 Cons. Valeria - foglio 144 - particella 1041 di cui alla pag. 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dal subalterno 62 al subalterno 91 anziché dal subalterno 1 al subalterno 30;

Messina - Polo 73 Cons. Valeria - foglio 144 - particella 1022 di cui alla pag. 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dal subalterno 63 al subalterno 90 anziché dal subalterno 1 al subalterno 25;

Messina - Polo 73 Cons. Valeria - foglio 144 - particella 1032 di cui alla pag. 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dal subalterno 44 al subalterno 67 anziché dal subalterno 1 al subalterno 24;

Messina - Polo 73 Cons. Valeria - foglio 144 - particella 1036 di cui alla pag. 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dal subalterno 46 al subalterno 69 anziché dal subalterno 1 al subalterno 24;

Pistoia - Borgognoni - foglio 202 - dal subalterno 17 al subalterno 80 di cui alla pag. 130, rigo 17 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dalla particella 543 anziché 745;

Col. Monzese - Einaudi 1 - foglio 35 - particella 226 di cui alla pag. 128 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dal subalterno 1 al subalterno 53 e dal subalterno 55 al subalterno 180 anziché dal subalterno 1 al subalterno 180.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2003

Il direttore: SPITZ

03A04405

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 1° aprile 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il

5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con il quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista le note dell'ufficio provinciale di Lecce prot. n. 62923 del 28 febbraio 2003, prot. n. 72985/03 del 12 marzo 2003, prot. n. 75470 del 14 marzo 2003, con le quali sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare del medesimo ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 28 febbraio 2003 non è stato svolto alcun servizio al pubblico — in quanto per allagamento della sala CED i cavi sono stati sommersi dall'acqua e, pertanto, si è provveduto a spegnere il sistema interrompendo il collegamento — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 25 marzo 2003 con prot. n. 248/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecce - servizi di pubblicità immobiliare del giorno 28 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° aprile 2003

Il direttore regionale: GERBINO

03A04827

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 7 marzo 2003.

Ripartizione della dotazione organica complessiva del personale amministrativo appartenente alla Giustizia Amministrativa.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vigente e in particolare l'art. 15;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visti l'art. 14, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, con il quale è stato disposto l'incremento di quaranta unità della dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e il successivo art. 22, che prevede la copertura finanziaria della spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399, di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 14 febbraio 2002, con il quale le qualifiche dirigenziali, le aree funzionali, le posizioni economiche e i profili professionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono stati ripartiti nelle sedi della giustizia amministrativa;

Visto il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per

la regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e con il quale sono state rideterminate, tra l'altro, le relative dotazioni organiche;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nella seduta del 9 dicembre 2002;

Visto il C.C.N.L., comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999;

Visto l'art. 7 del C.C.I.A., stipulato in data 18 settembre 2000, relativo all'individuazione dei profili professionali, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del predetto C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri;

Preso atto dell'avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle rappresentanze sindacali unitarie;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 20 dicembre 2002 avente ad oggetto rideterminazione e ripartizione della dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (trentotto posti nell'area funzionale C);

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, la dotazione organica complessiva del personale amministrativo della giustizia amministrativa appartenente all'area funzionale C è incrementata di trentotto posti, così distribuiti:

Tar Campania - Napoli, nove unità;

Tar Lazio - Roma, otto unità;

Uffici centrali della giustizia amministrativa otto unità;

Tar Campania - Salerno, quattro unità;

Tar Puglia - Lecce, quattro unità;

Tar Lombardia - Milano, tre unità;

Tar Calabria - Reggio Calabria, una unità;

Tar Sicilia - Catania, una unità.

2. La tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2001 che definisce, ripartendole nelle sedi, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, è sostituita dalla tabella A, allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 7 marzo 2003

Il presidente: DE ROBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003

Ministeri istituzionali - registro n. 3 Presidenza Consiglio Ministri, foglio n. 2

TABELLA A

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - RIEPILOGO NAZIONALE

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	44
TOTALE ...	44
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	52
Coordinatore informatico	1
TOTALE ...	53
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	85
Specialista informatico	1
TOTALE ...	86
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	121
Esperto informatico	2
TOTALE ...	123
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	178
Tecnico informatico	35
TOTALE ...	213
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	266
TOTALE ...	266
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	100
TOTALE ...	100
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	84
TOTALE ...	84
TOTALE COMPLESSIVO ...	969

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

UFFICI CENTRALI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO - ROMA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	14
TOTALE ...	14
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	15
Coordinatore informatico	1
TOTALE ...	16
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	17
Specialista informatico	1
TOTALE ...	18
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	28
Esperto informatico	2
TOTALE ...	30
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	84
Tecnico informatico	5
TOTALE ...	89
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	78
TOTALE ...	78
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	16
TOTALE ...	16
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	27
TOTALE ...	27
TOTALE COMPLESSIVO ...	288

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	2
TOTALE ...	2

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	2
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	4
TOTALE ...	4
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	15

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'ABRUZZO - PESCARA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	1
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	10

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA - POTENZA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	1
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	4
TOTALE ...	4
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	13

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA - CATANZARO

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	4
TOTALE ...	4
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	3
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	4

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	6
TOTALE ...	6
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	3
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	22

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA - REGGIO CALABRIA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	2
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	3
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	14

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	4
TOTALE ...	4
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	9
TOTALE ...	9
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	11
TOTALE ...	11
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	12
Tecnico informatico	2
TOTALE ...	14
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	20
TOTALE ...	20
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	9
TOTALE ...	9
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	6
TOTALE ...	6
TOTALE COMPLESSIVO ...	74

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - SALERNO

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	3
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	5
TOTALE ...	5
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	4
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	5

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	5
TOTALE ...	5
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	22

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	4
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	5
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	7
TOTALE ...	7
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	2
TOTALE ...	2
TOTALE COMPLESSIVO ...	21

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - PARMA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	8

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIESTE

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	2
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Operatore di base	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	12

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	4
TOTALE ...	4
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	8
TOTALE ...	8
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	13
TOTALE ...	13
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	16
TOTALE ...	16
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	13
Tecnico informatico	3
TOTALE ...	16
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	41
TOTALE ...	41
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	14
TOTALE ...	14
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	11
TOTALE ...	11
TOTALE COMPLESSIVO ...	123

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - LATINA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	1
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	3
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	2
TOTALE ...	2
TOTALE COMPLESSIVO ...	14

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LIGURIA - GENOVA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	4
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	5

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	5
TOTALE...	5
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	2
TOTALE...	2
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE...	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	17

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA - MILANO

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	2
TOTALE...	2
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	4
TOTALE...	4
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	7
TOTALE...	7
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	6
Tecnico informatico	1
TOTALE...	7
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	11
TOTALE...	11
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	5
TOTALE...	5
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	3
TOTALE...	3
TOTALE COMPLESSIVO...	40

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA - BRESCIA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE...	1

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	2
TOTALE...	2
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	3
TOTALE...	3
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Tecnico informatico	1
TOTALE...	1

<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	2
TOTALE...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	1
TOTALE...	1
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE...	1
TOTALE COMPLESSIVO...	12

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LE MARCHE - ANCONA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	1
TOTALE...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	1
TOTALE...	1
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	2
Tecnico informatico	1
TOTALE...	3
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	6
TOTALE...	6
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	2
TOTALE...	2

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali —	Dotazione organica —
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	16

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL MOLISE - CAMPOBASSO

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali —	Dotazione organica —
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	3
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	2
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	13

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE - TORINO

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali —	Dotazione organica —
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali —	Dotazione organica —
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	3
TOTALE ...	3

<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	2
TOTALE ...	2

<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	2
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	3

<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	6
TOTALE ...	6

<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	2
TOTALE ...	2

<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	3
TOTALE ...	3
TOTALE COMPLESSIVO ...	21

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA - BARI

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali —	Dotazione organica —
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	3
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	3
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	3
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	4
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	6
TOTALE ...	6
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	7
TOTALE ...	7
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	2
TOTALE ...	2
TOTALE COMPLESSIVO ...	27

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA - LECCE**

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	3
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	6
TOTALE ...	6
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	3
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	4
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	6
TOTALE ...	6
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	2
TOTALE ...	2
TOTALE COMPLESSIVO ...	25

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA - CAGLIARI**

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	3
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	4

Qualifiche dirigenziali
Aree funzionali - Posizioni economiche
Denominazione profili professionali

Dotazione
organica

Area funzionale B - Posizione economica B2:

Operatore esperto	6
TOTALE ...	6

Area funzionale B - Posizione economica B1:

Operatore di base	2
TOTALE ...	2

Area funzionale A - Posizione economica A1:

Ausiliario	1
TOTALE ...	1

TOTALE COMPLESSIVO ... 19

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - PALERMO**

Qualifiche dirigenziali
Aree funzionali - Posizioni economiche
Denominazione profili professionali

Dotazione
organica

Dirigenti:

Dirigente	1
TOTALE ...	1

Area funzionale C - Posizione economica C3:

Coordinatore	1
TOTALE ...	1

Area funzionale C - Posizione economica C2:

Funzionario	3
TOTALE ...	3

Area funzionale C - Posizione economica C1:

Collaboratore	4
TOTALE ...	4

Area funzionale B - Posizione economica B3:

Assistente	5
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	6

Area funzionale B - Posizione economica B2:

Operatore esperto	10
TOTALE ...	10

Area funzionale B - Posizione economica B1:

Operatore di base	6
TOTALE ...	6

Area funzionale A - Posizione economica A1:

Ausiliario	3
TOTALE ...	3

TOTALE COMPLESSIVO ... 34

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - CATANIA**

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali —	Dotazione organica —
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	3
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	7
TOTALE ...	7
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	6
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	7
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	9
TOTALE ...	9
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	5
TOTALE ...	5
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	3
TOTALE ...	3
TOTALE COMPLESSIVO ...	37

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - FIRENZE**

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali —	Dotazione organica —
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	2
TOTALE ...	2

Qualifiche dirigenziali
Aree funzionali - Posizioni economiche
Denominazione profili professionali
—

Dotazione
organica
—

<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	6
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	7
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	7
TOTALE ...	7
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	5
TOTALE ...	5
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	3
TOTALE ...	3
TOTALE COMPLESSIVO ...	28

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'UMBRIA - PERUGIA**

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali —	Dotazione organica —
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	1
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	4
TOTALE ...	4
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	12

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA - AOSTA**

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	1
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	6

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO - VENEZIA**

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
<i>Dirigenti:</i>	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C3:</i>	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
<i>Area funzionale C - Posizione economica C2:</i>	
Funzionario	2
TOTALE ...	2
<i>Area funzionale C - Posizione economica C1:</i>	
Collaboratore	3
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale B - Posizione economica B3:</i>	
Assistente	5
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	6
<i>Area funzionale B - Posizione economica B2:</i>	
Operatore esperto	8
TOTALE ...	8
<i>Area funzionale B - Posizione economica B1:</i>	
Operatore di base	3
TOTALE ...	3
<i>Area funzionale A - Posizione economica A1:</i>	
Ausiliario	2
TOTALE ...	2
TOTALE COMPLESSIVO ...	26

03A04443

**AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS**
DELIBERAZIONE 24 marzo 2003.
Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 23/03).

**L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 24 marzo 2003;

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 228/02, (di seguito: deliberazione n. 228/02) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 3%;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l'art. 8;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

 il decreto-legge n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002 (di seguito: decreto-legge n. 193/2002), convertito, senza modificazioni, in legge 28 ottobre 2002, n. 238;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas da parte dell'Autorità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

 gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003 (di seguito: decreto-legge n. 25/2003);

 il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999;

 il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2002 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

le direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000 per la società della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001;

il decreto del Ministro delle attività produttive 22 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2002;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del

28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione n. 69/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2002, deliberazione n. 123/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 123/02); deliberazione n. 194/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002, deliberazione n. 228/02 richiamata in premessa;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);

la delibera dell'Autorità 26 settembre 2001, n. 209/01;

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 103/02, recante integrazione della disciplina dei contributi di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in relazione alla cessione di energia elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 22 giugno 2002;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 124/02, recante modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 12 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 124/02);

la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2002, n. 153/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 203/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2003;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 204/02;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02 (di seguito: deliberazione n. 226/02);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2003;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);

Vista la «Terza informativa sui certificati verdi: aggiornamento valori di domanda e offerta, definizione del prezzo di offerta CV del Grtn e procedure operative» del gestore della rete, pubblicata in data 8 agosto 2002 (di seguito: terza informativa);

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00, come modificata con deliberazione n. 194/02, il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

ai sensi del comma 20.2, del testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, i parametri γ , PG e PG_T e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;

ai sensi del comma 22.5, del testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;

ai sensi del comma 34.6 del testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorità;

a partire dalla seconda settimana di gennaio, la pubblicazione Platt's International Coal Report ha sospeso le quotazioni per uno dei tipi di carbone assunti a riferimento nel paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 della deliberazione dell'Autorità n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, e precisamente quello denominato Venezuela-Maracaibo (12600 Btu, 0,8% S, 7,0% Ash), a seguito della situazione politico-sociale del Paese;

Considerato che:

ai sensi del comma 42.1 del testo integrato, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato tra l'altro per coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

in base agli esiti delle procedure concorsuali di cui al decreto 22 novembre 2002 per l'assegnazione della capacità produttiva nell'anno 2003, la differenza di cui al precedente alinea risulta ridotta, rispetto all'anno precedente, di circa 500 milioni di euro;

sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate gravano gli oneri relativi all'applicazione delle disposizioni del provvedimento Cip n. 6/92 in materia di riconoscimento di contributi a seguito di rifacimenti e potenziamenti di impianti;

ai sensi del comma 42.1 del testo integrato i ricavi dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 79/1999 concorrono alla copertura degli oneri gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

ai sensi del decreto 11 novembre 1999, nel corso dell'anno 2003 affluiscono nelle casse del Gestore della rete i primi introiti relativi alla vendita di certificati verdi relativi agli obblighi imposti a produttori e importatori in relazione all'energia importata o prodotta da fonti non rinnovabili;

il prezzo del metano riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi per l'anno 2002 ha registrato una diminuzione rispetto all'anno precedente;

in conseguenza di quanto riportato al precedente alinea il conguaglio annuale riferito al costo evitato di combustibile di cui al punto 2, del provvedimento Cip 6/92, produce un aumento del gettito che affluisce sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

nell'anno 2003 si rendono disponibili le somme relative al trasferimento dei benefici connessi all'importazione di energia elettrica in utilizzo della capacità di trasporto destinata al mercato vincolato, di cui all'art. 5 dell'allegato A alla delibera n. 226/02;

Considerato che:

l'art. 1 del decreto-legge n. 25/2003 modifica l'elenco degli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, sopprimendo sia la lettera a) recante reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione dell'energia elettrica, sia la lettera b) recante compensazione della maggiore valorizzazione derivante dall'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da

impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici;

l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 25/2003 prevede che la soppressione dell'art. 3, comma 11, lettera *b*), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, operi retroattivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2002, e che il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti determina le partite economiche maturate in applicazione delle disposizioni di cui al precedente alinea e quelle relative alla richiamata soppressione con effetto retroattivo dell'art. 3, comma 11, lettera *b*), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, e impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di dette partite e della copertura del relativo fabbisogno;

Considerato che:

con la deliberazione n. 71/02 l'Autorità ha determinato gli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c*), punti *i*), *ii*) e *iv*), del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in euro 362,1 milioni, pari a lire 701,1 miliardi;

con la medesima deliberazione l'Autorità ha determinato l'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c*), punto *iii*), del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in euro 106,2 milioni, pari a lire 205,7 miliardi;

considerato che nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'Autorità, di cui all'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000, non sono state fornite difformi indicazioni da parte del Ministro delle attività produttive e da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità:

di non modificare il paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 della deliberazione dell'Autorità n. 24/1999, come modificato dalla deliberazione n. 146/2001, per effetto della temporanea sospensione della quotazione del carbone denominato Venezuela-Maracaibo (12600 Btu, 0,8% S, 7,0% Ash) da parte della pubblicazione Platt's International Coal Report, prorogando sino a nuova quotazione l'ultima disponibile, pubblicata in data 6 gennaio 2003 dalla medesima pubblicazione;

di adeguare le componenti tariffarie A2 e A3, il parametro Ct e gli altri parametri e componenti tariffarie ad esso collegati;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/2001 e sue successive modificazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

2.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8 della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo settembre 2002 - febbraio 2003, è fissato pari a 1.958 centesimi di euro/Mcal.

2.2 Il parametro Ct per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 è pari a 4,425 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento dei parametri γ , PG, PG_T e delle componenti VE e CCA

3.1 I valori dei parametri γ , PG, PG_T e delle componenti CCA per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegata alla presente deliberazione.

3.2 Il parametro PG per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 è pari a 6,484 centesimi di euro/kWh.

3.3 La componente VE per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 è pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento delle componenti PV

4.1 I valori della componente PV sono fissati per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.

Art. 5.

Aggiornamento delle componenti A e UC

5.1 I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2, lettere da *a*) a *e*), del testo integrato e i valori della componente tariffaria UC4 di cui all'art. 19 del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.

5.2 I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2, del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1 Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° aprile 2003.

Milano, 24 marzo 2003

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

Parametro γ

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	Parametro γ
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	1,0769
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,9407
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	1,1716
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,8884
lettera e) Altre utenze in media tensione	1,1267
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	0,9976

TABELLA 2

Parametro PG_T

Fascia oraria	PG_T (centesimi di euro/kWh)
F1	13,774
F2	8,184
F3	6,462
F4	4,425

TABELLA 3.1

Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	7,07
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,19
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	7,69
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,85
lettera e) Altre utenze in media tensione	7,40
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	6,56

TABELLA 3.2

Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	CCA (centesimi di euro/kWh)			
	F1	F2	F3	F4
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	15,24	9,09	7,20	4,96
lettera b) UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica	15,24	9,09	7,20	4,96
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	15,24	9,09	7,20	4,96
lettera d) UtENZE in media tensione di illuminazione pubblica	14,51	8,66	6,86	4,72
lettera e) Altre utenze in media tensione	14,51	8,66	6,86	4,72
lettera f) UtENZE in alta e altissima tensione	14,25	8,50	6,73	4,64

TABELLA 4

Componente PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	1800	3,85
1801	2640	5,71
2641	4440	7,13
	oltre 4440	5,71

Tariffa D3		
		PV (centesimi di euro/kWh)

Componenti tariffarie A e UC

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A2		A3		A4		A5	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,09	-	0,49	-	0,11	-	0,11
lettera b) Utente in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,06	-	0,63	-	0,21	-	0,21
lettera c) Altre utenze in bassa tensione di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,09	-	0,49	-	0,21	-	0,21
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,05	4.469,37	0,68	-	0,21	366,68	0,21
lettera d) Utente in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,05	-	0,48	-	0,21	-	0,21
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,05	3.718,79	0,54	-	0,21	366,68	0,21
lettera f) Utente in alta e altissima tensione	371,85	0,05	4.689,96	0,50	-	0,21	366,68	0,21

Componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2 del testo integrato

	A2	A3	A4	A5	A6
	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)
Alluminio primario	0,05	0,50	0,00	0,02	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,05	0,50	0,21	0,02	0,15
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze sottese comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03A04648

DELIBERAZIONE 24 marzo 2003.

Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2003 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e delle tariffe degli altri gas, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 24/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 marzo 2003;

Premesso che:

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 dicembre 2002, n. 229/02, pubblicata il 27 dicembre 2002 nel sito internet dell'Autorità (di seguito: deliberazione n. 229/02), l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 229/02, l'indice Jt, relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Viste: la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata con deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, 27 febbraio 2002, n. 25/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002, 23 aprile 2002, n. 70/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2002, 26 giugno 2002, n. 121/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002 e n. 229/02 richiamata in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 recante definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, come modificata e integrata dall'Autorità con deliberazioni 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001, 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002;

Vista la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, recante direttive agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003;

Ritenuto che sia necessario, per il trimestre aprile-giugno 2003:

modificare le condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

1.1. Per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003, le condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale -

n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 52/99), sono aumentate di 0,0211 centesimi di euro/MJ.

1.2. L'aumento è pari a 0,8128 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas

2.1. Per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003, le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 52/99 sono aumentate di 0,1148 centesimi di euro /MJ.

2.2. L'aumento è pari a 11,4880 centesimi di euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24 MJ/kg).

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1. La presente deliberazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1° aprile 2003.

Milano, 24 marzo 2003

Il presidente: RANCI

03A04644

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 20 marzo 2003.

Modifica dell'art. 14 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo. (Deliberazione n. 03/50).

Motivazione: adeguamento dei bacini di utenza a seguito dell'ampliamento delle competenze territoriali del servizio di assistenza al volo del Crav di Brindisi.

LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ha adottato la seguente delibera:

Premesso:

1. Che nella seduta del 23 gennaio 2003 la commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 notificando alle parti interessate la delibera n. 03/24 (Proposta di modifica dell'art. 14

della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001);

2. che la proposta di modifica dell'art. 14 della suddetta regolamentazione in data 10 febbraio 2003 è stata trasmessa, altresì, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute nell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, assegnando loro il termine di quindici giorni;

3. che sono decorsi i quindici giorni assegnati alle parti nonché alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti per l'invio di osservazioni;

4. che in data 21 febbraio 2003, nel rispetto del predetto termine, l'IBAR ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica formulata dalla commissione;

Formula

ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente modifica alla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001;

L'art. 14 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001 è così sostituito:

«Art. 14 (*Definizione dei bacini di utenza*). — 1. Ai fini dell'applicazione delle regole relative all'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 15), ed alla oggettiva rarefazione delle azioni di sciopero (articoli 16, 17, 18, 19), i bacini di utenza vengono definiti come segue:

Bacino di utenza A (nazionale).

a) Servizio di trasporto passeggeri:

vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni intercontinentali, internazionali, nazionali, insulari;

b) servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

Crav Roma, Crav Milano, Crav Padova, Crav di Brindisi, Cav Roma Fiumicino, Cav Milano Malpensa, Cav Milano Linate;

c) servizi aeroportuali:

aeroporti Hub (Roma Fiumicino, Milano Malpensa), Aeroporto di Milano Linate.

Bacino di utenza B (interregionale).*a)* Servizio di trasporto passeggeri:

vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni europee, offrendo allo stesso tempo una significativa copertura delle destinazioni nazionali e/o insulari, con incidenza percentuale sul volume passeggeri non inferiore al 3% del totale annuo;

b) servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

Cav di Bologna Borgo Panigale, Torino Caselle, Venezia Tessera; Napoli Capodichino; Catania Fontanarossa; Palermo Punta Raisi; Cagliari Elmas; Olbia;

c) servizi aeroportuali:

aeroporti con movimento passeggeri annuo superiore a 3 milioni (Venezia, Bologna, Napoli, Palermo, Catania); aeroporti di Cagliari Elmas e Olbia.

Bacino di utenza C (regionale).*a)* Servizio di trasporto passeggeri:

vettori che, pur effettuando un numero di voli meno rilevante di quello indicato sub B, connettono con tali voli una regione, e in particolare un'isola, ad uno scalo internazionale o a più scali nazionali, con incidenza sul volume passeggeri inferiore al 3% annuo;

b) servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

Cav di Bari, Bergamo Orio al Serio, Firenze Peretola, Genova Sestri, Ronchi dei Legionari;

c) servizi aeroportuali:

aeroporti delle isole maggiori e, in genere, aeroporti con movimento passeggeri superiore al milione annuo e inferiore a 3 milioni.

Bacino di utenza D (locale).*a)* Servizio di trasporto passeggeri:

vettori che effettuano voli su un numero limitato di rotte specifiche, con volume di passeggeri inferiore ai livelli indicati sub C;

b) servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

i Cav e Nav e tutti gli altri enti ATC (Air Traffic Control) non elencati sub A, B, C, che gestiscono traffico locale;

c) servizi aeroportuali:

aeroporti con volume di voli e di passeggeri inferiore al livello minimo indicato sub C.

2. Per i servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea valgono gli stessi bacini di utenza definiti per il servizio di assistenza al volo».

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione pubblica e per il coordina-

mento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della sanità, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché la notifica all'Ente Nazionale Aviazione Civile, all'Ente Nazionale di Assistenza al Volo, all'Assaereo, all'Assaeroporti, all'AirOne, all'Air Sicilia, alla Federico II Airways, all'Alpi Eagles, alla Gandalf Airlines, alla Vitrociset, alle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, Unione Piloti, ANPAC, ANPAV, CGIL Funzione Pubblica, CISL Statali, UIL Statali, ANPCAT, CILA AV, LICTA, SACTA, ASSIVOLO QUADRI, CISAL AV, CGIL Vigili del Fuoco, CISL Vigili del Fuoco, UIL Vigili del Fuoco, USPP, UGL-TRASPORTI, SULTA-CUB, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FEDER-RETI, AVIA, IBAR, FLERICA-CISL, FILCEA-CGIL, UILCEM-UIL;

Dispone inoltre

la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2003

Il presidente: MARTONE

03A04445

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 17 marzo 2003.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 68, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia di questa Università emanato con decreto rettorale n. 685 del 25 marzo 1996, entrato in vigore il 1° luglio 1996, e come successivamente integrato e modificato sino alla data odierna;

Vista la deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2003 con la quale il senato accademico ha approvato la modifica dell'art. 30 dello statuto;

Vista la deliberazione n. 80 del 28 febbraio 2003 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica della summenzionata norma statutaria;

Vista la nota M.I.U.R., prot. 549, pervenuta in data 14 marzo 2003, con la quale lo stesso Ministero non ha formulato osservazioni in merito alla modifica di statuto di cui trattasi;

Visto l'art. 21, comma 1, lettera *b)* dello statuto.

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Lecce, emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 è modificato come di seguito:

«Art. 30 (*Rappresentanze degli studenti*). — 1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università nei limiti imposti dal successivo comma 3.

2. I rappresentanti degli studenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

3. Lo studente può cumulare contemporaneamente solo due rappresentanze e, comunque, non può essere eletto lo studente iscritto ad anni successivi al secondo anno fuori corso o al secondo anno di ripetenza.

4. Le rappresentanze studentesche di cui al presente statuto hanno la disponibilità di un locale in ogni plesso dell'Università e ne individuano al loro interno il responsabile».

Lecce, 17 marzo 2003

Il rettore: LIMONE

03A04441

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (in *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2003, n. 33), **coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2003, n. 63** (pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 113 del codice di procedura civile come modificato dalla presente legge:

«Art. 113 (*Pronuncia secondo diritto*). — Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.».

Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

Art. 1-ter.

1. Al comma 4 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legisla-

tive e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: «1.033» è sostituita dalla seguente: «1.100».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo A), come modificati dalla legge qui pubblicata:

«Art. 10 (L) (*Esenzioni*). — 1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

4. Non è soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.100 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.

5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.».

«Art. 13 (L) (*Importi*). — 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.165 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

b) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro 25.823 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

c) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a euro 51.646 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

d) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a euro 258.228;

e) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a euro 516.457;

f) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f)».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A04879

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alle lotterie ad estrazione istantanea «Gioca con l'America del Columbus Day», «Mercante in fiera» e «Partitissima».

Si comunica che hanno avuto termine le seguenti lotterie ad estrazione istantanea:

1. «Gioca con l'America del Columbus Day» - indizione: decreto direttoriale del 6 agosto 2001 - *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2001;

2. «Il mercante in fiera» - indizione: decreto direttoriale del 27 novembre 2001 - *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2002;

3. «Partitissima» - indizione: decreto direttoriale del 25 marzo 2002 - *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2002.

I possessori dei biglietti vincenti i premi da corrispondere dalla Direzione generale dei Monopoli di Stato, per ottenerne il pagamento, dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nel retro dei biglietti delle suddette lotterie, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

03A04881

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 aprile 2003

Dollaro USA	1,0660
Yen giapponese	127,90
Corona danese	7,4263
Lira Sterlina	0,68720
Corona svedese	9,1691
Franco svizzero	1,4859
Corona islandese	83,70
Corona norvegese	7,7735
Lev bulgaro	1,9483
Lira cipriota	0,58538
Corona ceca	31,543
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,73
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,6220
Lira maltese	0,4234
Zloty polacco	4,3234
Leu romeno	36437
Tallero sloveno	232,1755
Corona slovacca	41,155
Lira turca	1747000
Dollaro australiano	1,7768
Dollaro canadese	1,5760
Dollaro di Hong Kong	8,3141
Dollaro neozelandese	1,9606
Dollaro di Singapore	1,8998
Won sudcoreano	1336,12
Rand sudafricano	8,5826

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

03A04941

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam Chemitalia».

Estratto decreto n. 88 del 7 marzo 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALPRAZOLAM CHEMITALIA nelle forme e confezioni: «0,25 mg compresse» 20 compresse, «0,50 mg compresse» 20 compresse, «1 mg compresse» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Chemitalia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Vittorio Veneto, 4 - c.a.p. 20124 Italia, codice fiscale n. 01993570124.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035163017 (in base 10), 11K2W9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero - Milano (Italia), via G.Galilei n. 7 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa.

Principio attivo: Alprazolam 0,25 mg.

Eccipienti: lattosio 96 mg; cellulosa microcristallina 24 mg; amido di mais 6 mg; magnesio stearato 0,75 mg; diottil sodio solfo-succinato 0,6375 mg; silice precipitata 0,5 mg; sodio benzoato 0,1125 mg.

Confezione: «0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035163029 (in base 10), 11K2WP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero - Milano (Italia), via G.Galilei n. 7 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa.

Principio attivo: Alprazolam 0,5 mg.

Eccipienti: lattosio 96 mg; cellulosa microcristallina 24 mg; amido di mais 6 mg; magnesio stearato 0,75 mg; diottil sodio solfo-succinato 0,6375 mg; silice precipitata 0,5 mg; sodio benzoato 0,1125 mg; lacca di alluminio giallo tramonto E110 0,15 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 035163031 (in base 10), 11K2WR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero - Milano (Italia), via G.Galilei n. 7 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa.

Principio attivo: Alprazolam 1 mg.

Eccipienti: lattosio 96 mg; cellulosa microcristallina 24 mg; amido di mais 6 mg; magnesio stearato 0,75 mg; diottil sodio solfo-succinato 0,6375 mg; silice precipitata 0,5 mg; sodio benzoato 0,1125 mg; lacca di alluminio indigotina E132 0,06 mg.

Indicazioni terapeutiche: l'«Alprazolam» è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia. l'«Alprazolam» è anche efficace nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04480

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Intraglobin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 36 del 10 febbraio 2003

Medicinale: INTRAGLOBIN.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in D-63303 Dreieich, Landstreinerstrasse 5, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico - aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

terapia sostitutiva in caso di: sindromi da immunodeficienza primaria:

agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenite;

immunodeficienza comune variabile;

immunodeficienza combinata grave;

sindrome di Wiskott Aldrich;

mieloma o leucemia linfocitica cronica con grave ipogammaglobulinemia secondaria e infezioni ricorrenti;

bambini con AIDS congenita e infezioni ricorrenti.

Immunomodulazione:

porpora trombocitopenica idiopatica (PTI) nei bambini o negli adulti ad alto rischio di emorragia o prima di interventi chirurgici per correggere la conta piastrinica;

miastenia gravis.

Trapianto di midollo allogenico;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«2.500 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 026260048;

«5.000 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 026260051;

«10.000 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 026260063;

«500 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 026260075;

«1.000 mg/20 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 20 ml - A.I.C. n. 026260087.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicate:

«50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 2500 mg/50 ml - A.I.C. n. 026260048;

«50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 5000 mg/100 ml - A.I.C. n. 026260051;

«50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 10.000 mg/200 ml - A.I.C. n. 026260063;

«50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala 500 mg/10 ml - A.I.C. n. 026260075;

«50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala 1000/20 ml - A.I.C. n. 026260087.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04476

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 140 del 7 marzo 2003

Medicinale: ATENOLOLO.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Viale Amelia, 70, c.a.p. 00181 Italia, codice fiscale n. 01312320680.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

Modifica di tutto o parte del processo produttivo del medicinale di una officina di produzione.

Modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale.

Modifica delle specifiche relative al medicinale.

Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

per la confezione: «100» 50 compresse rivestite 100 mg:

principio attivo invariato.

eccipienti:

da: amido di mais 119,40 mg, sodio lauril solfato 6,60 mg, magnesio carbonato 175,0 mg, gelatina 4,0 mg, magnesio stearato 10,0 mg, metilidrossipropilcellulosa 12,00 mg, glicol propilenico 1,2 mg;

a: amido di mais 119,40 mg, sodio lauril solfato 6,60 mg, magnesio carbonato 175,0 mg, gelatina 4,0 mg, magnesio stearato 10,0 mg.

Rivestimento: lattosio 4,68 mg, metilidrossipropilcellulosa 3,64 mg, titanio diossido 3,38 mg, polietilenglicole 4000 1,30 mg.

Per la confezione: «50» 50 compresse rivestite 50 mg (sospesa):

da: Amido di mais 59,70 mg, sodio lauril solfato 3,30 mg, magnesio carbonato 87,50 mg, gelatina 2,0 mg, magnesio stearato 5,0 mg, metilidrossipropilcellulosa 8,0 mg, glicol propilenico 0,80 mg;

a: Amido di mais 60,20 mg, sodio lauril solfato 3,30 mg, magnesio carbonato 87,50 mg, gelatina 2,0 mg, magnesio stearato 5,0 mg.

Rivestimento: lattosio 2,88 mg, metilidrossipropilcellulosa 2,24 mg, titanio diossido 2,08 mg, polietilenglicole 4000 0,80 mg.

Sono approvate anche le conseguenti modifiche:

Modifica di tutto o parte del processo produttivo del medicinale di una officina di produzione.

Modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale.

Modifica delle specifiche relative al medicinale.

Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029486014\G - «50» 50 compresse rivestite 50 mg (sospesa) - A.I.C. n. 029486026\G - «100» 50 compresse rivestite 100 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029486014\G - «50» 50 compresse rivestite 50 mg (sospesa) varia a: «50 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 029486026\G - «100» 50 compresse rivestite 100 mg varia a: «100 mg compresse rivestite» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «50» 50 compresse rivestite 50 mg (A.I.C. n. 029486014\G), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A04479

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liponorm»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 151 del 7 marzo 2003

Medicinale: LIPONORM.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini n. 112, c.a.p. 56100, Italia, codice fiscale 00109910505.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

8. Modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario.

23. Cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È approvata la modifica del condizionamento primario da blister opaco PVC 250 micron/Al 20 micron a blister opaco PVC 250 micron/PE 30 micron/PVDC 90 g/m²/Al 20 micron. È approvata la riduzione del periodo di validità da 36 a 24 mesi. È approvata la modifica delle condizioni di conservazione da «Conservare a meno di 30° C; evitare temperature transitorie di 50° C» a «Conservare a temperatura inferiore ai 30° C», relativamente alle confezioni sottolencate:

«10 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 027228016;

«20 mg compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 027228028.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 027228016;

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 027228028.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04478

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zocor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 152 del 7 marzo 2003

Medicinale: ZOCOR.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbri n. 6, c.a.p. 00100, Italia, codice fiscale n. 07472570154.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

8. Modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario.

23. Cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È approvata la modifica del condizionamento primario da blister opaco PVC 250 micron/Al 20 micron a blister opaco PVC 250

micron/PE 30 micron/PVDC 90 g/m²/Al 20 micron. È approvata la riduzione del periodo di validità da 36 a 24 mesi. È approvata la modifica delle condizioni di conservazione da «Conservare a meno di 30° C; evitare temperature transitorie di 50° C» a «Conservare a temperatura inferiore ai 30° C», relativamente alle confezioni sottolencate:

«10 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 027216011;

«20 mg compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 027216023.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 027216011;

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 027216023.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04477

Provvedimento relativo al farmaco «Clopidogrel»

La Commissione unica del farmaco (CUF), nella seduta 11/12 marzo 2003, ha espresso parere favorevole circa la rimborsabilità del farmaco «Clopidogrel» limitatamente alla sindrome coronaria acuta senza innalzamento del tratto ST, con diagnosi e piano terapeutico (rinnovabile a sei mesi per un massimo di dodici mesi) dei centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, con doppia via di distribuzione.

In attesa del completamento della procedura prevista dal comma 9-ter dell'art. 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, è stato concordato che le aziende produttrici dei medicinali a base di «Clopidogrel» (specialità Plavix[®] della ditta Sanofi - specialità Iscover[®] della ditta Bristol Myers Squibb) forniscono gratuitamente e per un periodo di tre mesi il medicinale ai centri specializzati sopra menzionati, per il tramite delle farmacie ospedaliere o dei servizi farmaceutici delle ASL.

Sulla base della diagnosi e del piano terapeutico definito dai centri, il medicinale sarà fornito al singolo paziente direttamente dalle strutture pubbliche.

03A04840

Comunicato relativo allo sconto dovuto dai farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, con riferimento al comunicato di pari oggetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2003, precisa che lo sconto dovuto dai farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutte le specialità medicinali comprese le copie con l'esclusione dei farmaci generici e di quei farmaci (specialità incluse) che hanno prezzo corrispondente al rimborso di riferimento.

03A04841

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del

Consiglio di Amministrazione

del

29 aprile 2003

sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,94%
15 anni	4,38%
20 anni	4,67%
25 anni	4,85%
30 anni	4,96%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,79%
15 anni	4,23%
20 anni	4,52%
25 anni	4,70%
30 anni	4,81%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	3,99%	4,48%	4,77%	5,00%	5,11%
60%	4,04%	4,53%	4,82%	5,05%	5,21%
80%	4,09%	4,58%	4,92%	5,15%	5,31%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

03A04746

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**Provvedimenti concernenti i marchi
di identificazione per metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si comunica che l'impresa sottoindicata, assegnataria del marchio di identificazione n. 20 AO non ha provveduto al rinnovo della concessione del marchio per l'anno 2002 e, pertanto, la Direzione servizi camerali dell'assessorato industria artigianato ed energia - regione autonoma Valle d'Aosta - ha ritirato il suddetto marchio, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 251/1999 con provvedimento dirigenziale n. 1484 del 7 marzo 2003, ed ha cancellato la medesima impresa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

L'impresa, avvisata con lettera raccomandata, ha provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione:

numero marchio: 20 AO;

denominazione impresa: Laboratorio di oreficeria El Manar S.n.c. di Aoun Riadh & C.;

sede: Aosta, via Monte Vodice, 48;

punzoni consegnati: 3.

03A04647**COMUNE DI ALBINEA****Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Albinea (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 19 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

5,75 per mille per la generalità dei casi di imposta;

7 per mille per le aree edificabili;

7 per mille nel caso di unità abitative, e relative pertinenze, non locate o tenute a disposizione, ad eccezione di quelle date in uso gratuito ad un familiare per la dimora abituale risultante dalla iscrizione anagrafica;

4 per mille per le aree edificabili inserite nelle zone urbanistiche F1, G1 e G2;

3 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3 e dall'art. 5, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;

3 per mille per gli immobili concessi in locazione alle condizioni previste dall'art. 5, commi 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni,

rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa in materia;

2) di determinare in € 103,30 (L. 200.016) l'importo della detrazione per abitazione principale;

3) di dare atto che con delibera consiliare n. 7 del 31 gennaio 2000 è stata recepita la facoltà prevista al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, che risulti non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

03A03814**COMUNE DI CAMERANO CASASCO****Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Camerano Casasco (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) (Omissis).

2) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

03A03815**COMUNE DI CASARILE****Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Casarile (provincia di Milano) ha adottato il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore dall'anno 2002 come da prospetto allegato;

2) di fissare a € 103,29, l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3) di stabilire che i versamenti dell'imposta dovranno essere effettuati alla tesoreria comunale direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa:

abitazione principale e relative pertinenze: 5,50 per mille;

immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, compresi box: 7 per mille;

immobili non locati: 7 per mille;

aree edificabili: 7 per mille.

Importo detrazione per le unità adibite ad abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

03A03816

COMUNE DI CASTINO**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Castino (provincia di Cuneo) ha adottato l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura:

aliquota del 6 per mille aliquota ordinaria;

aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa e relative pertinenze;

aliquota del 6,50 per mille per le abitazioni diverse dalla prima casa.

2) di dare atto che la detrazione per gli immobili adibiti a prima casa è di € 110,00 annue.

(Omissis).

03A03817

COMUNE DI CAVAGNOLO**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Cavagnolo (provincia di Torino) ha adottato l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

03A03818

COMUNE DI CAVALLERLEONE**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Cavallerleone (provincia di Cuneo) ha adottato il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota del 5,2 per mille ed, inoltre, di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale di € 103,29 annue rapportate per il periodo di durata di tale destinazione.

(Omissis).

03A03819

COMUNE DI CODROIPO**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Codroipo (provincia di Udine) ha adottato il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno di imposta 2003 l'aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente dimora;

2) di stabilire che l'aliquota ridotta del 4 per mille è applicabile anche:

all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

agli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale;

3) di fissare al 4 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e soffitte), C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti) di pertinenza dell'abitazione principale, destinati al servizio dell'abitazione principale e ad uso esclusivo del proprietario dell'abitazione principale;

4) di fissare al 4 per mille l'aliquota per gli immobili siti nelle frazioni classificati nei gruppi catastali C/1 (negozi e botteghe) C/2 (alberghi e pensioni) interamente posseduti da imprese commerciali;

5) di fissare allo 0,2 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali D1 (opifici) D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) C3 (laboratori per arti e mestieri) di nuova costruzione (con dichiarazione di agibilità a far data dal 1° gennaio 1999) interamente posseduti da imprese industriali ed artigianali;

6) di fissare allo 0,2 per mille l'aliquota per gli immobili già dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i quali sono stati effettuati interventi di recupero ad uso residenziale (certificato di agibilità o abitabilità a far data dal 1° gennaio 1999);

7) di fissare al 6 per mille l'aliquota per le unità abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento per un periodo superiore ai sei mesi continuativi in un

anno; sono escluse dall'applicazione di tale aliquota le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico; qualora l'unità abitativa fosse locata in corso d'anno, dovrà essere presentata apposita comunicazione all'ufficio tributi;

8) di confermare al 5,2 per mille l'aliquota relativa ai terreni, alle aree fabbricabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi di cui sopra;

9) di confermare in € 103,291 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992; se tale detrazione è superiore al dovuto per abitazione principale la parte rimanente va a detrazione del dovuto per le pertinenze di cui al punto 3); per l'applicazione della detrazione si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale.

10) di dare atto che tali aliquote garantiscono il gettito di competenza iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

(Omissis).

03A03820

COMUNE DI DRAPIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Drapia (provincia di Vibo Valentia) ha adottato il 6 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.) in questo Comune, per l'anno 2003, l'aliquota unica del 5,50 per mille, con detrazione per la prima abitazione (residenti nella stessa) nella misura unica di € 103,29.

(Omissis).

03A03821

COMUNE DI MONTORO INFERIORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montoro Inferiore (provincia di Avellino) ha adottato il 19 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Le aliquote ICI per l'anno 2003 sono le seguenti:

abitazione principale 5,50 per mille;

abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a suoi familiari (intesi come parenti fino al secondo grado) 5,50 per mille;

terreni agricoli 5,50 per mille;

aree fabbricabili 6,50 per mille;

aree fabbricabili ricadenti nella zona sottoposta a vincolo di inedificabilità a seguito determinazioni dell'Autorità di bacino 5,50 per mille;

aliquota ordinaria (da applicarsi in tutti gli altri casi) 6,50 per mille;

detrazione per abitazione principale € 130,00.

Si precisa che alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, intesi come parenti fino al secondo grado, non si applica la detrazione per abitazione principale.

Il numero di conto corrente è il seguente: 84012020 intestato a Comune di Montoro Inferiore - Servizio Tesoreria ICI.

(Omissis).

03A03822

COMUNE DI MONTOTTONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montottone (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 7 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di determinare e confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del sei per mille, con la detrazione per la prima abitazione di euro 103,29.

(Omissis).

03A03823

COMUNE DI PACHINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pachino (provincia di Siracusa) ha adottato il 4 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) L'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili, in vigore per l'anno 2003, passa da 6,75 per mille a 7,00 per mille;

2) L'aliquota delle abitazioni principali e per quelle cedute in uso gratuito a parenti e affini fino al 2° grado, in vigore per l'anno 2003, passa da 4,00 per mille a 5,00 per mille;

3) Rimane confermata in € 103,29, la detrazione per la sola abitazione principale, come applicata dall'art. 13/bis del vigente Regolamento Comunale.

(Omissis).

03A03824

COMUNE DI POGGIBONSI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Poggibonsi (provincia di Siena) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare con effetto dal 1° gennaio 2003 la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'Imposta comunale sugli immobili, ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni:

5,4 per mille l'aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili;

5 per mille l'aliquota da applicare sul valore del patrimonio immobiliare sito nel territorio comunale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per i fabbricati ad essa pertinenziali;

5 per mille l'aliquota da applicare alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locatate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20 dicembre 1996, art. 29, comma 5);

5 per mille l'aliquota da applicare all'abitazione concessa ad uso gratuito a familiari entro il 1° grado, che la utilizzino come abitazione principale;

5 per mille l'aliquota da applicare alle abitazioni concesse in locazione secondo le disposizioni della legge n. 431/1998 (locazioni a canone concordato);

7 per mille l'aliquota da applicare agli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale;

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di stabilire nella misura di € 103,29 la detrazione d'imposta riferita:

all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

alle unità immobiliari concesse in locazione secondo le disposizioni della legge n. 431/1998 (locazione a canone concordato);

(Omissis).

03A03825

COMUNE DI REDONDESCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di RedonDESCO (provincia di Mantova) ha adottato il 15 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Ritenuto di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. applicate nell'anno 2002, come di seguito riportate, nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa dell'immobile:

aliquota 6 per mille, abitazione principale;

aliquota 6,5 per mille, altri immobili;

aliquota 7 per mille, edifici non locati o sfitti ed aree fabbricabili;

la detrazione di € 103,29 (L. 200.000) da imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis);

1) di applicare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I., istituite con decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure specificate in premessa;

2) di stimare un gettito complessivo d'imposta pari a € 242.000,00, desunto dalla proiezione sull'incasso della prima rata 2002.

(Omissis).

03A03826

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Benedetto Val di Sambro (provincia di Bologna) ha adottato il 7 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003: l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale a € 116,00.

(Omissis).

03A03827

COMUNE DI SCOPA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Scopa (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria;

e di determinare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,30;

(Omissis).

03A03828

COMUNE DI SILIUS**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Silius (provincia di Cagliari) ha adottato il 24 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

«Il comune di Silius (provincia di Cagliari) con deliberazione del C.C. n. 10 del 24 febbraio 2003 ha confermato l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 e precisamente:

l'aliquota del 4 per mille dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata da questo comune per l'anno 2003;

la detrazione per l'abitazione principale di € 103,30 pari a L. 200.000».

(Omissis).

03A03829

COMUNE DI SISSA**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Sissa (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

abitazione principale: 4,50 per mille;

pertinenze dell'abitazione principale (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, locali di deposito permanentemente asserviti all'abitazione principale stessa, anche se accatastati autonomamente con distinta rendita catastale, purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare di diritto reale): 4,50 per mille;

immobili non locati posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili permanentemente ricoverati in istituti di ricovero o sanitari (equiparati ad abitazione principale): 4,50 per mille;

unità immobiliari contigue, occupata ad uso abitazione dal contribuente e suoi familiari, per le quali sia stata richiesta unificazione catastale (equiparate abitazione principale): 4,50 per mille;

unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e suoi familiari, per le quali sia stata richiesta unificazione catastale (equiparate abitazione principale): 4,50 per mille;

altri fabbricati: 6 per mille;

terreni: 6 per mille;

aree fabbricabili, aree relative alla demolizione di fabbricati ed interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992: 6 per mille;

2) di determinare per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

€ 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad esse equiparate;

€ 154,94 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare persone disabili ai sensi e per gli effetti della legge n. 104/1992;

(Omissis).

03A03830

COMUNE DI TREDIZIO**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Tredizio (provincia di Forlì - Cesena) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. Per i motivi ed i fini di cui premessa narrativa, di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili già vigenti per l'anno 2002, come segue:

aliquota ordinaria del 7 per mille si applica alle:

unità immobiliari di categoria A (escluso A10) tenute a disposizione dal possessore, e relative pertinenze;

unità immobiliari di categoria A (escluso A10) locate a soggetti che le utilizzano come abitazione secondaria e relative pertinenze;

unità immobiliare di categoria A (escluso A10) non locate, non date in comodato a terzi e di fatto non utilizzate, e relative pertinenze;

aliquota agevolata del 5,65 per mille si applica alle:

aree edificabili, così come individuate dai vigenti strumenti urbanistici;

negozi ad uso commerciale (categoria C1);

unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale ed equiparate ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale I.C.I., e relative pertinenze;

unità immobiliari concesse in locazione - con contratto registrato - a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze.

Dette unità immobiliari non sono equiparate all'abitazione principale ai fini del diritto alla detrazione;

tutte le altre unità immobiliari non elencate tra quelle che scontano l'aliquota del 7 per mille.

2. Di confermare la detrazione per abitazione principale (€ 104,00) per i seguenti casi:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed equiparate ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale I.C.I.

3. Di confermare l'ulteriore detrazione per abitazione principale (€ 51,00) per un totale di € 155,00 per i seguenti casi:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale che siano possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto ed utilizzate da soggetti di età non inferiore a 65 anni aventi i seguenti requisiti:

a) soggetto solo o con coniuge a carico;

b) la cui unica fonte di reddito, oltre all'unità abitativa, derivi da pensione di importo imponibile ai fini IRPEF non superiore ad € 7.544,00 annui, conseguito nell'anno precedente a quello di impostazione;

c) non possieda, su tutto il territorio nazionale, altre unità immobiliari oltre a quella adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

4. Di dare atto che per pertinenze si intendono quelle individuate dall'art. 19 del regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili.

5. Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire dell'aliquota agevolata del 5,65% riconosciuta per le case locate a residenti, dovranno presentare una dichiarazione, inerente il possesso dei requisiti previsti, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi comunale. I requisiti dovranno comunque essere posseduti, e dichiarati, entro la data di presentazione della denuncia di variazione I.C.I.

La dichiarazione così presentata ha validità sino a dichiarazione di revoca presentata dal contribuente.

6. Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire della detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 155,00 dovranno presentare una dichiarazione, inerente il possesso dei requisiti previsti, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi comunale. I requisiti dovranno comunque essere posseduti, e dichiarati, entro la data di presentazione della denuncia di variazione I.C.I.

La dichiarazione ha validità annuale.

(Omissis).

03A03831

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tronzano Vercellese (provincia di Vercelli) ha adottato il 24 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di determinare nel comune di Tronzano Vercellese, per l'anno 2003, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

a) nella misura del 5,5 per mille (aliquota ordinaria) in via di conferma dell'aliquota già praticata nello scorso esercizio per tutte le categorie di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) e pertinenze loro asservite;

b) nella misura del 6,5 per mille da applicarsi ai fabbricati ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale quando anche locati e non locati, ed alle pertinenze ad essi asservite;

di determinare, per l'anno 2003, in € 129 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in via di conferma della misura della detrazione già praticata nello scorso esercizio.

(Omissis).

03A03832

COMUNE DI TUILI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tuili (provincia di Cagliari) ha adottato il 14 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a € 103,29.

(Omissis).

03A03833

COMUNE DI VALPERGA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Valperga (provincia di Torino) ha adottato il 31 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di determinare per il periodo d'imposta 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

a) 5,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le altre fattispecie previste dall'art. 5 del regolamento comunale, equiparate all'abitazione principale al fine dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta come segue:

l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a coniuge, figli o genitori che la occupano quale loro abitazione principale;

b) 5,50 per mille per gli immobili locati con regolare contratto;

c) 5,50 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nei punti a), b), d);

d) 7 per mille per gli immobili tenuti a disposizione dai proprietari e comunque sfitti.

2. di confermare, per l'anno 2003, la detrazione di € 105,00 per l'abitazione principale;

(Omissis).

03A03834

COMUNE DI VERGATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vergato (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di fissare, (omissis), ai sensi della normativa vigente e del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 nel seguente modo:

a) aliquota ridotta: 6 per mille, da utilizzarsi per le seguenti fattispecie:

abitazione principale (unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata);

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito al coniuge, ancorché separato o divorziato, a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

l'unità immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

b) aliquota ordinaria: 7 per mille, per tutte le altre fattispecie;

2) di fissare la detrazione per l'abitazione principale come segue:

€ 170,50 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità espresse negli allegati A e B che della presente deliberazione formano parte integrale e sostanziale;

€ 124,00 per i restanti casi.

(Omissis).

ALLEGATO A

L'amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2003, l'aumento della detrazione di € 46,50 da aggiungersi alla detrazione di € 124,00 già prevista per le abitazioni principali, per un totale di detrazione di € 170,50, sull'imposta comunale immobili (I.C.I.) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale.

I destinatari dell'aumento da € 124,00 a € 170,50 della detrazione sono i soggetti che:

a) appartengono ad una delle seguenti categorie:

- pensionato, per l'intero periodo d'imposta;
- coniuge a carico di pensionato;
- portatore di handicap;
- soggetto con attestato di invalidità non inferiore a 2/3;

disoccupato per almeno sei mesi nell'anno precedente, iscritto regolarmente nelle liste di collocamento;

lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nell'anno precedente per almeno sei mesi;

b) possiedono un reddito imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente non superiore a € 12.434,00 maggiorato di € 937,00 per ogni persona a carico;

c) non possiedono, anche solo per parte dell'anno, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, altri immobili in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione delle pertinenze di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento I.C.I. (art. 6, comma 2: sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale purché in numero non superiore ad una per ciascuna delle suddette categorie catastali); Il requisito di cui alla lettera c) riguarda sia il richiedente sia gli altri componenti del nucleo familiare.

Per fruire della maggiore detrazione i contribuenti devono autocertificare, nei modi sotto descritti, il possesso congiunto delle predette condizioni.

Procedura:

1) I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all'ufficio tributi del comune, entro il mese di giu-

gno (o entro il 20/12 per chi ne abbia diritto nel secondo semestre) di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei diritti alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile allegato alla presente deliberazione (allegato B).

2) I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., tenere già conto della detrazione nella misura richiesta.

ALLEGATO B

Al comune di Vergato - Ufficio tributi - P.zza Capitani della Montagna, 1 - 40038 VERGATO (Bologna)

Oggetto: domanda per usufruire dell'aumento della detrazione abitazione principale ai fini I.C.I. (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni) per l'anno 2003.

Il sottoscritto nato a il residente in Vergato, via Cod.Fisc. quale titolare del diritto di del fabbricato sito in Vergato, via adibito ad abitazione principale,

chiede

di poter usufruire dell'aumento della detrazione abitazione principale ai fini I.C.I. da € 124,00 a € 170,50 per l'anno 2003, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del codice penale,

dichiara:

sotto la propria personale responsabilità, di soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

a) appartenere alla seguente categoria (barrare la casella corrispondente):

- ☐ pensionato, per l'intero periodo d'imposta
- ☐ coniuge a carico di pensionato
- ☐ portatore di handicap
- ☐ soggetto con attestato di invalidità non inferiore a 2/3
- ☐ disoccupato per almeno 6 mesi nell'anno precedente, iscritto regolarmente nelle liste di collocamento

☐ lavoratore in cassa integrazione o in mobilità nell'anno precedente per almeno sei mesi

b) possedere un reddito imponibile ai fini IRPEF, dell'intero nucleo familiare, relativo all'anno precedente, non superiore a € 12.434,00 maggiorato di € 937,00 per ogni persona a carico;

c) non possedere, anche solo per parte dell'anno, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, altri immobili in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione delle pertinenze di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento I.C.I. (art. 6, comma 2: sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale purché in numero non superiore ad una per ciascuna delle suddette categorie catastali);

d) soddisfare il requisito di cui alla lettera c) sia in capo al richiedente che agli altri componenti il nucleo familiare.

Vergato,

Il dichiarante

03A03835

COMUNE DI VIALFRÈ**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Vialfrè (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Di riconfermare quanto di stabilito dalla giunta comunale con proprio atto del 22 ottobre 2002 n. 30 in merito alle aliquote I.C.I. e relative deduzioni da applicarsi su tutto il territorio comunale per l'anno 2003 e precisamente:

aliquota unica del 5 per mille per tutti i tipi di fabbricati;

aliquota del 5 per mille su tutte le aree edificabili - quantificando un valore minimo al mq di € 13,00 per le aree produttive ed € 14,40 il mq per quelle residenziali;

stabilire in € 103,29 la detrazione fissa annua, commisurata per il periodo di possesso per la prima casa di residenza.

(Omissis).

03A03836

COMUNE DI VILLAFALLETTO**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Villafalletto (provincia di Cuneo) ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquota	Soggetti passivi
6 per mille	aliquota base.
4 per mille	per i fabbricati destinati ad attività artigianali, industriali e commerciali.
4 per mille	per le unità immobiliari abitative realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori.
7 per mille	per le unità immobiliari abitative vuote, non utilizzate.
7 per mille	per i terreni destinati dal P.R.G.C. ad aree produttive (P) ed aree residenziali (R) fatti salvi quelli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e dai medesimi condotti, per i quali si applica l'aliquota base del 6 per mille; la stessa aliquota del 6 per mille si applica ai terreni suddetti, limitatamente all'area interessata, dal momento del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione in via definitiva del PEC.
2,5 per mille	per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono oggetto di interventi di ristrutturazione volti al loro recupero (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5).

Detrazione abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A03837

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VERCELLI****Provvedimenti concernenti i marchi
di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29 comma 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha denunciato di aver smarrito un punzone di seconda grandezza dritto recante il numero di identificazione 53-VC:

marchio: 53-VC;

denominazione impresa: Gioielleria Rota Walter di Opezzo Germana & C. S.n.c.;

città: Vercelli.

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli con determinazione del segretario generale n. 54 del 3 marzo 2003.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnata alla Camera di commercio di Vercelli sono stati deformati:

marchio: 85-VC;

denominazione impresa: Eurogems di Sara Giuseppe;

città: Varallo.

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli con determinazione del segretario generale n. 55 del 3 marzo 2003.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnata alla Camera di commercio di Vercelli sono stati deformati:

marchio: 79-VC;

denominazione impresa: Borsetti Giovanni di Franco e Giorgio Borsetti S.n.c.;

città: Vercelli

03A04645

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi

n.ro marchio assegn.	n.ro R.E.A.	Orafi cessati nella provincia di Genova DENOMINAZIONE	INDICAZIONE
298	325579	OROSIGMA DI SANTI GIANCARLO	CORSO MATTEOTTI
197	244595	PICCARDÒ PIETRO LUIGI	VIA ROMA 25/22
122	107492	BOSIO CARLO PIETRO	VIA AL PIAN DEL F.
152	140269	OLIVERI FELICE	VIA AL CONVENTO
136	171872	PIOMBO GIO BATTÀ	PIAZZA CARLOTTA
151	173209	PISANO FRANCESCO	VIA G. SARACCO 5
172	201797	OLIVERI ELIO	VIA S. MICHELE 12
171	205646	RIZZO G. B.	VIA PAPA GIOVANNI
91	247769	DITTA PIANA GIUSEPPE ALFREDO DI PIANA CLARA	VIA M. TOSA 8
136	273252	PIOMBO GIO BATTÀ DI PIOMBO GIOVANNI E C. - S. N. C.	VIA TRENTO 2
205	233097	FILIGRANA ARTISTICA GENOVESE DI OLIVERI ALBERTO	VIA PAPA GIOVANNI
232	258271	FILIGRANART DEL P. I. OLIVERI MIRIA E C.	VIA TRENTO 4
150	251408	GOSLINO FILIPPO E C. - S. N. C.	VIA TRENTO 4/2
306	330677	OLIVERI LUGINA	VIA DON MINZONI
157	179607	PASTORINO MATTEO	VICO GIORDANI 3
220	235896	PERONI LAURA	VIA VOLTINO 12 E
177	205287	SILVER FORM	VIA MONGROSSO
19	106496	LA FILIGRANA	VIA PAPA GIOVANNI
280	308501	AL CROGIOLO DI ASPERTI CRISTIANO E BALESTRAZZI ISABELLA - S. N. C.	VIA SACERDOTE F.
307	322102	ARTE ORAFA DI CHIOSI UMBERTO	VIA VITTORIO VEN.
183	171366	LAPIRA GIUSEPPINO	GALLERIA DI CORN.
158	105147	BARONTI ALDO	VIA GALATA 26/4
160	106618	DITTA VINCENZO OLIVIERI DI GIANFRANCESCO OLIVIERI E C. - S. D. F.	VIA C. BARABINO 1
253	121621	CASARINO E BARBERO	PIAZZA CAMPETTO
132	192314	SFORZA GIULIO	PIAZZA CAMPETTO
162	193290	VALENTINI MARIO	VIA LUCCOLI 29/8
215	194102	DE LUCA NATALE	VIA SAN LUCA 5/10
328	359516	ORI DI NEGRI DAVIDE	VICO DELLA CASA
285	274792	TORRE SILVANO	VIA SAN LORENZO
120	154069	TACCHINO GIUSEPPE	VIA DANTE 2/109
229	249556	SCARFI PAOLO	VIA XX SETTEMBR.
263	290032	CREAZIONI ELENA DI DI GIROLAMO ELENA	PIAZZA DELLA VIT.
75	220260	DITTA ALIOTO DI MAURIZIO TESTA E C. - S. A. S.	VIA D'ASTE 7/5 A
76	288251	PARODI GIOIELLIERI DAL 1887 D. L'OPPI PARODI S. A. S. DI GRANDI MARIA LUISA	VIA C. R. CECCARDI
311	336776	VIGESI MARCELLO	PIAZZA COLOMBO
86	92966	GUGLIELMI ANGELO	VIA CASSA DI RISER.
196	153448	SAVUSO GIUSEPPE	PIAZZA CAMPETTO
239	180162	LOCA LUCIANO	PIAZZA CAMPETTO
252	182064	ARTIGIANO ORAFO DI BRANCAZZI ROMEO	VIA OREFICI 6/6
199	183216	SACCHI PIETRO	PIAZZA CAMPETTO
210	198491	CANEPÀ LUIGI	PIAZZA S. MARIA M.
202	196910	ASCARTI MAR	VIA OREFICI 4/2
201	22175	SPINOLA ENRICO	SALITA DINEGRO 1
276	238501	SPINELLI GIOVANNI	SALITA S. CATERIN.
182	24018	SA. GIOVANNI & C. MAZZINI	VIA LUCCOLI 17/24
205	182736	PIANO DELLA FRANCHI SUEDE DI PIETRIS PIERANTONIO	PIAZZA CAMPETTO
212	181762	SCARLEVARO MARIO	VICO INDORATORI

numero	R.E.A.	DENOMINAZIONE	Orati, cessati nella provincia di Genova	INDIRIZZO	C.A.P.	CITTA'
257	254158	CORICA ANTONIO		PIAZZA CAMPETTO 10/13	16123	GENOVA - GE
231	278275	GUALTIER S.A.S. DI LAZZARI GUALTIERO & C.		PIAZZETTA TAVARONE 18 R	16123	GENOVA - GE
261	245858	DANOVARO ROSA		VIA OREFICI 6/2	16123	GENOVA - GE
280	275518	DI GI. LABORATORIO ORAFO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI MORMINO GIUSEPPE E ARESU GIOVANNI		VIA CASSA DI RISPARMIO 4/7	16123	GENOVA - GE
86	334833	GIOIELLERIA ANGELO GUGLIELMI DI ANDREINA E BRUNA GUGLIELMI S.N.C.		VIA DEGLI OREFICI 61/2	16123	GENOVA - GE
202	298986	ISIOR DI D'URSO ISIDORO		VIA SAN LORENZO 5/4	16123	GENOVA - GE
204	247137	L'ARTIGIANO DI CARACCIOLLO GIUSEPPE		VICO DELLA ROVERE 16R	16123	GENOVA - GE
316	340368	MONDO PREZIOSO 25 S.R.L.		VIA DEGLI OREFICI 8-1	16123	GENOVA - GE
278	302307	SELENA PREZIOSI DI FRANCO CINIERO & C. - S.N.C.		ARCHIVIO TO BALIANO 2-4 A	16123	GENOVA - GE
297	320510	SPERANDIO LUCIANO		VICO S. MATTEO 2/45	16123	GENOVA - GE
200	240444	TORRERO LEOPOLDO		VIA SAN LUCA 4/13	16124	GENOVA - GE
161	141850	BARBAROSSA BALDO		VIA CAROLI 10 R	16124	GENOVA - GE
230	262503	LA LUCCIOIA DI DE SENNA CIRA & C. - S.D.F.		VIA DELLA MADDALENA 73R	16124	GENOVA - GE
236	267796	VALERIO MARIO		VIA CAROLI 8 R	16124	GENOVA - GE
313	339336	CARLEVARO ANTONIETTA		VIA SAN LUCA 4-20 SC.A	16124	GENOVA - GE
283	246330	VAGGE ENRICO		VIA A. DORIA 14R	16128	GENOVA - GE
209	248827	D'URSO ISIDORO		VICO CARLONE 2-4	16128	GENOVA - GE
275	273409	ROBIGLIO MAURIZIO		VIA MYLIUS 6-1	16128	GENOVA - GE
323	353223	G.D.S. ARGENTI S.R.L.		VIA C. PISACANE 8/4	16129	GENOVA - GE
166	142141	BOSTOL DI BRUNO BARACCHI		VIA C. BARABINO 114 R	16129	GENOVA - GE
187	191583	FULIANO PAOLO		CORSO BUENOS AYRES 50 R	16129	GENOVA - GE
251	272807	MARINA CATTANEO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO		VIA CANEVARI 284 R	16137	GENOVA - GE
301	210479	OROLOGERIA CENSI DI CENSI ALFIO		PIAZZA GUICCIARDINI 16R	16139	GENOVA - GE
247	268726	LABORATORIO DI AVANZI FABIO		VIA ROBINO 226 R	16142	GENOVA - GE
293	317886	ARTIGIANO ORAFO CATELLO DI SERRA PAOLO		VIA PISA 45 R	16146	GENOVA - GE
300	325622	ARTE ORAFA LORIO DI SPINA CRISTINA		VIA MICHETTI 17 C	16148	GENOVA - GE
270	264321	IACCONI R. DI IACCONI ROSSANA		VIA RONCO 53/27	16149	GENOVA - GE
133	158205	FAVA GIAN CARLO		VIA CANTORE 26/7 R	16153	GENOVA - GE
279	303441	C.D.S. ARGENTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		VIA CIALDINI 7/1	16154	GENOVA - GE
281	310190	GASTANINI CARLO		VIA P. ANTERO 10/5	16154	GENOVA - GE
258	285737	ORAFO DI MARIN GABRIELE		VIA R. A. VIGNA 18/3	16154	GENOVA - GE
244	268733	GREMONE GIOVANNI		VIA SESTRI 23 B/2	16154	GENOVA - GE
289	292395	SILVER G.P. DI PICCOLLO CARLO		VIA D'ANDRADE 25/1	16154	GENOVA - GE
267	294418	BECATTINI LORIS		VIA SESTRI 9D/5	16154	GENOVA - GE
37	138221	DITTA F. CHIAPPE GIOIELLIERE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI ALFREDO FIORI & C.		VIA PIANDILUCCO 9 R	16155	GENOVA - GE
298	263174	FALLABRINO GUALTIERO		VIA G. ROVETTA 7-1	16156	GENOVA - GE
213	235794	DEBANDI PIETRO		VIA G. JORI 13/1 R	16159	GENOVA - GE
241	241673	ANANIA REMO		VIA C. RETA 93 R	16162	GENOVA - GE
273	249808	TINELLO SANDRO		VIA LUIGI CANIPA 9/L R	16165	GENOVA - GE
203	285199	GIOVANNI CAROSSINO DI G. CAROSSINO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO		VIA COLOMBO 74 ROSSO	16167	GENOVA - GE
282	305275	GIMBRICCI SIFFRANO		VICO NI RO' 1 R	16154	NICANEGO - GT
175	205532	TUTTE COSA BUDOUX E GIOIELLI D'ARTE		VIA CAROLI 10	16035	RAPALLO - GE
296	309260	L'ORAFO ARTIGIANO DI DE FESCONDO GIUSEPPE & C.		VICO DI T. POZZO 23 B	16035	RAPALLO - GE
266	230487	G. VAN FAY A DI PULICE C. E PARODI M. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO		VIA VALINZIA 25	16039	SESTRI LEVANTE - GE
197	240266	SORDO V. NERINA		VIA ASIO MARIA TERESA 5	16043	CHIAVARI - GL
215	201987	OREFICE PAOLO GIANNI NOUVEN TECHNIQUE		VIA SALVETTI 1 R		
245	238904	MARIAN EDOARDO				
224	278621	GIAN CHIAPPINA				
192	294228	V. S.P. DI TRAVERSO VALENTINO S.N.C.				

marca	R.E.A.	Orafi cessati nella provincia di Genova	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	C.A.P.	CITTA'
169	199792	PARODI CLEMENTE FULGENZIO		VIA RIMASSA 146 R	16129	GENOVA
175	211061	LA FILIGRANA ITALIANA S.N.C. DI GRASSO ETTORE E FIGLIO		VIA XX SETTEMBRE 2/19	16121	GENOVA
314	306612	TAPPELLE PERSIANI S.R.L.		VIA FIESCHI 20/4	16121	GENOVA
278	302307	SELENA PREZIOSI DI FRANCO CINIERO S.N.C.		VIA DEGLI OREFICI 6/1	16123	GENOVA
318	323098	I.G.I.A. S.N.C.		P.ZZA CAMPETTO 10/34	16123	GENOVA
179	147549	GALLI ORAFI DI GALLI MAURO SAS		P.ZZA SOZIGLIA 12/1 D	16124	GENOVA

marca	R.E.A.	Orafi cessati nella provincia di Genova che hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni recanti l'impronta del marchio assegnatari	DENOMINAZIONE	Indirizzo	C.A.P.	Città
308	320425	GLORIA GIOIELLI DI RAGOSA PAOLO & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE		VIA RATTI 14	16158	COGOLETO - GE
167	11133	LUIGI CODEVILLA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO		VIA OREFICI 53/55	16123	GENOVA - GE
235	220074	CAPRILE CARLO		VIA G. GARRE 54	16010	SAVIGNONE - GE
218	236204	YOUNG DI CANEPA FAUSTO E C. SNC		P. ZZA DELLA CHIESA GIACOMO 3/2	16156	GENOVA - GE
329	360889	AMBROSI GIOIELLI S.R.L.		VIA ASSAROTTI 10/12	16122	GENOVA - GE
121	137808	BIANCHI MARIA VERARDO		VIA CARNIA 121 r	16161	GENOVA - GE

03A04646

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1. le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
38 BS	Gold S.r.l.	Brescia	0
59 BS	Design orafo di Stefani Paolo	Salò	1

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
60 BS	Peroni Pietro Maria	Brescia	1
68 BS	Nevola Claudia	Brescia	1
91 BS	Conti Franco	Flero	7
95 BS	Blue White	Brescia	6
110 BS	Arca Watch	Brescia	4
112 BS	Broggi 1818	Castenedolo	2
129 BS	Baini Ranieri	Brescia	2
135 BS	Gamberoni Carlo	Desenzano	1

2. le sottoelencate imprese, assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
38 BS	Gold S.r.l.	Brescia	3
71 BS	Pasini Riccardo	Brescia	1
95 BS	Blue White	Brescia	2

03A04514

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, recante: «Proroga di termini in materia in definizione agevolata di adempimenti tributari.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2003)

Nel titolo del decreto-legge citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 6, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Proroga di termini in materia *in* definizione agevolata di adempimenti tributari.», leggasi: «Proroga di termini in materia *di* definizione agevolata di adempimenti tributari.».

03A04896

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501084/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 4 1 0 *

€ 0,77